



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Rossi, Luigi Dagli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni Da Legnano
Bologna : Tip. Di Alfonso Garagnani e Figli Già Fava e Garagnani, 1898
Collocazione: PALMIERI E.00 00133
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1811596T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

296
F

PER IL XXXV ANNO D'INSEGNAMENTO
DI
FRANCESCO SCHUPFER

DAGLI SCRITTI INEDITI
GIURIDICO-POLITICI
DI
GIOVANNI DA LEGNANO

SAGGIO
DI
LUIGI ROSSI

Prof. straord. di Diritto costituzionale nell'Università di Bologna

BOLOGNA
TIPOGRAFIA DI ALFONSO GARAGNANI E FIGLI
(GIÀ PAVA E GARAGNANI)
1898

B**C**A
BOLOGNA

PALMIERI
E.00
00133

B***A
BOLOGNA

PALMIERI
E.00
00133

49491

*All' amico dott. A. Palmieri
ricordo della*



PER IL XXXV ANNO D'INSEGNAMENTO
DI
FRANCESCO SCHUPFER

DAGLI SCRITTI INEDITI

GIURIDICO-POLITICI

DI

GIOVANNI DA LEGNANO

SAGGIO

DI

LUIGI ROSSI

Prof. straord. di Diritto costituzionale nell'Università di Bologna

BOLOGNA
TIPOGRAFIA DI ALFONSO GARAGNANI E FIGLI
(GIÀ FAVA E GARAGNANI)
1898



A

FRANCESCO SCHUPFER

Illustre Maestro,

Se circostanze improvvise, che vinsero in me la buona intenzione, mi tolsero, con grave rammarico, di pormi tra l'egregia schiera di quelli che celebrano oggi con dotti volumi il lungo e fecondo insegnamento di Lei, l'animo mio non saprebbe tuttavia restare in silenzio: ecco perchè Le giunge nella fausta e felice occasione questo mio modesto lavoro.

Ricordo — e mi è caro ricordare con Lei — come, appena compiuti, nove anni or sono, gli studi universitari, venni alla Sua scuola: e come si mutò in convincimento fermo e meditato ciò che già prima era in me intima e ancor vaga credenza. Là appieno sentii che le voci della storia può intenderle il giurista e il politico diversamente da quello che altri le intendano: con quel palpito e con quella reverenza, con cui l'artista ascolta le voci della natura incomprese ai profani. Là imparai, dalla Sua parola calda arguta penetrante, a cercare l'intima sostanza del fatto giuridico attraverso la sua multiforme evoluzione nel tempo, a vedere sotto il ricordo del passato la realtà del presente.

E pensavo che, mentre tanto vantaggio per questa via era giunto al diritto privato, troppo poco n'era venuto al diritto pubblico, dove tutto un passato di esperienze e di pensiero è ignoto o lasciato agli studi degli eruditi.

Le ispirazioni del Suo insegnamento io collegavo nella mia mente con l'esempio inglese, dove l'eccellenza viva della costituzione si può attribuire, più che al suo valore intrinseco, allo spirito storico ond'è interpretata e mantenuta. E quando, piena la mente degli ammaestramenti di Lei, nello Studio di Oxford vidi, accanto ad un solo insegnamento di « diritto costituzionale », quattro cattedre di « storia della costituzione inglese », e perfino, come fiero rimprovero per noi Italiani, tre cattedre di « storia della costituzione repubblicana di Roma », compresi quale forte ragione della debole nostra vita politica, della imperfetta nostra evoluzione costituzionale, e perfino, io credo, dello scarso elemento giuridico nella scienza del diritto della pubblica cosa, fosse la deficienza di tradizione intellettuale e pratica negli ordinamenti e nella dottrina.

Quando udivo dallo Stubbs che « the roots of the present lie deep in the past », pensavo che non invano egli lo diceva ad un popolo che pure ha tradizioni meno gloriose del nostro, ma che invano un nostro grande ci avea detto da secoli « osservate con diligenza le cose dei tempi passati perchè fanno lume alle future, e quello che è e sarà è stato in altro tempo ».

La storia quindi, non per sè, ma come alimento di nuova luce e di vera vita al nostro diritto pubblico, riannodandone il

filo di continuità tra il passato e il presente, spogliandolo d'ogni carattere di dottrinarismo nella scienza e meglio adattandolo al nostro spirito italiano nella pratica, — ecco il problema che mi si imponeva. E, siccome l'Italia ha nei suoi scrittori una sì gloriosa tradizione di pensiero giuridico e politico, dai Romani ai nostri giorni, questa nostra letteratura, che gli stranieri ci invidiano, io ripensavo quanto avrebbe potuto guidarci in un'applicazione più larga del criterio storico alla nostra scienza.

E allora — mi permetta di ripeterle oggi qualche altra notizia della mia vita di studioso — occupai quasi l'intero anno, destinato al perfezionamento in diritto costituzionale, nell'andare cercando in Italia e fuori gli avanzi obbiati della nostra letteratura politica. Soprattutto frugando nella Biblioteca Vaticana, nella Marciana, nella Nazionale di Parigi, scorsi quante ricchezze per la letteratura del diritto pubblico e della scienza politica vi stiano ignorate: e come anche quelle che ne son note, in generale non si studino e si apprezzino con criteri rispondenti alla nostra idea.

Ma, dopo d'allora, più impellenti uffici e doveri e indirizzi di pensiero mi costrinsero a tenere nell'ombra questo desiderio

della mia prima vita di studioso, senza però che mai tra me cessassi dal proseguirlo.

Ebbene, tornandovi ora con affetto in questa cara occasione, scelgo dalle fonti raccolte alcuni frammenti di Giovanni da Legnano, premettendovi pochi e semplici appunti miei, — io non oso chiamarli con maggior nome, — relativi ad esso. Avrei potuto porgerle qualche altra opera inedita, che mi venne sotto mano nelle mie ricerche: far l'edizione del « de tyranno » del cancelliere fiorentino Coluccio Salutati, o la pubblicazione del « de bene instituta republica » del procuratore veneto Domenico Morosini, o un saggio su mss. « de regimine principum » di cui alcuno forse anteriore a San Tommaso e che ad ogni modo formano un ciclo intorno a lui, o uno studio sull'opera affatto sconosciuta del Montemagno; o così qualche altra cosa. Per varie ragioni, cui accenno più oltre, ho preferito Giovanni da Legnano: che se le sue dottrine possono avere uno scarso valore attuale, egli però rimane uno dei più rigidi e assoluti banditori di teorie politiche che durarono lunghi secoli.

E ho voluto che i commenti miei all'opera fossero brevissimi, poichè ho preferito darle i pensieri dell'autore piuttosto che le considerazioni mie; ed Ella, Maestro, troppo sa ag-

giungere ai dati di fatto che soli Le offro. Questo scritto, più che una prova di studi, affermi il mio costante pensiero ed intento in essi sotto l'indimenticabile ispirazione e guida del Maestro; ma più ancora dia a Lei un'attestazione, anche pubblica, che la memoria mia riconoscente non muta nè illanguidisce per tempo. Così Ella troverà sempre del tutto uguale e nello spirito degli studi e nella stima affettuosamente rispettosa per Lei,

Bologna, 7 Giugno 1898

il suo obbligatissimo
LUIGI ROSSI



CAPITOLO I.

CENNI STORICI E CRITICI.

Al largo riassunto di alcuni scritti di Giovanni da Legnano, premettiamo alcune brevi osservazioni, non con lo scopo di compiere uno studio speciale sopra l'opera di lui, ma esclusivamente con l'intento di presentare, per dir così, al Lettore, gli scritti stessi. Perciò accenneremo dapprima in brevi parole alla vita dell'Autore (1), solo in quanto può giovare all'intelligenza del suo pensiero politico, mettendo poi in luce il programma delle sue opere mediante uno schema dall'Autore stesso redatto, esponendo quindi succintamente i principî che ci hanno guidato nel preparare un'edizione riassuntiva anzichè integrale di quelle, e considerando infine più profondamente qualche questione speciale da lui trattata, tanto per dare un breve saggio del valore scientifico dell'intero lavoro.

(1) Diamo qui un breve riassunto della vita del nostro Autore, notando che abbiamo ricavato questi cenni da un nostro lavoro sopra *Gli scrittori politici bolognesi*, Bologna, 1888, p. 77 e segg., cui rimandiamo il Lettore per più larghe notizie, con la riserva però che a questo scritto da studente intendiamo di annettere puramente un valore, per quanto ne abbia, di erudizione e di compilazione. E auguriamo poi che una completa biografia del nostro Autore, della quale ci ha dato promettente speranza l'egregio amico nostro dott. co. Filippo Bosdari, valga a meglio illuminare una figura storica di non dubbia importanza.



§ 1.

Brevi notizie intorno alla vita di Giovanni da Legnano.

Giovanni da Legnano, lombardo di patria, come denota il suo nome, cominciò a leggere giurisprudenza canonica nello Studio bolognese intorno all'anno 1362; prima di questo tempo sulla sua vita non si fanno che induzioni vaghe ed incerte. Egli venne presto in altissima fama di giureconsulto e di uomo esperto nei pubblici uffici, e fu stimato ed onorato in varie contingenze dai Pontefici, ch'egli sempre ricambiò di fermissima devozione. Così ottenne la fiducia di Urbano V, che il nostro Autore a sua volta compensava, favorendone l'autorità mentre quegli era in vita e facendone onorare la memoria a Bologna dopo morte. Inviato in Avignone, per trattare la pace con Gregorio XI, dai Bolognesi i quali ne avevano scosso il giogo, poté ottenere il richiamo delle truppe pontificie che avevano invaso il territorio di Bologna, e stabilire poi, quando nell'anno seguente il Pontefice ritornò da Avignone a Roma, una pace durevole con grande giubilo de' suoi concittadini.

Fu eletto nel 1378 Vicario generale del Pontefice in Bologna, ed eziandio in questo ufficio riuscì tanto accetto ai suoi soggetti, che fu dato l'onorifico titolo di cittadino bolognese a lui ed ai suoi discendenti. Anche di Urbano VI godette il favore, tanto che nel 1378 il Da Legnano ottenne che fossero eletti due suoi concittadini alla dignità cardinalizia, che fosse concessa a Bologna la signoria sul contado di Imola e che si provvedesse alla rocca di Cento. Molto egli si adoperò, sia con gli scritti che con l'opera, a comporre lo scisma insorto per l'elezione di Urbano VI, uomo severo e quindi malvisto dai prelati di facili costumi e di tiepida fede che gli opposero

Clemente VII. In questa occasione scrisse un'opera intitolata *De Fletu Ecclesiae* (1).

Sotto il pontificato di Innocenzo VII, la fama del Da Legnano toccò il suo apogeo; ed egli, che avea favorito il Papa prima ancora dell'elezione, vide accolta ogni sua domanda in favore dei Bolognesi, ottenne omaggi e privilegi, e sarebbe stato creato cardinale se sua moglie si fosse persuasa a ritirarsi in un chiostro.

Il nostro Autore cessava di vivere a Bologna nel 1383 tra il compianto del popolo, e gli onori di cospicui personaggi, come narrano le cronache. Di lui scrive il Burzi, uno dei più antichi storici bolognesi: « Non solum pontificio caesareoque

(1) Nella Biblioteca nazionale di Parigi abbiamo potuto esaminare una copia di quest'opera, che si trova unita con vari responsi della Sorbona, di giureconsulti, di canonisti, di ambasciatori, di re, ecc. sulla famosa questione dello scisma tra Urbano VI e Clemente VII. (*Mss. Fond. Lat. n. 1469, 1470, 1472*). Sono notevoli in questi manoscritti le seguenti repliche contro il nostro Autore: *Iohannis Abbatis sancti Vedasti, postea episcopi Carnotensis, Tractatus de planctu bonorum adversus Ioannem de Lignano*; — *Petri de Barreria Cardinalis Eduensis, Tractatus de schismate adversus Iohannem de Lignano, defensorem partium Urbani VI*. Il trattato di Giovanni da Legnano (nel ms. è detto *Linagno*), dettato secondo le solite forme esageratamente scolastiche e con lo stile magniloquente, che vedremo nelle altre opere dell'Autore, comincia: « Fletus magnus in Ecclesia, Beatissime pater et domine, qui claviger cathedrae sola divina providentia praesidetis, etc. ». E, sebbene nell'appendice chiami con benigna tolleranza i suoi avversari *egregii*, tuttavia severamente rimprovera i « *praelati ultramontani* » e soprattutto i « *doctores gallici* », e tratta un argomento, che è per sè medesimo una confessione, in una parte del suo scritto « circa mundi principatus et terrarum status in universo orbe catholico, maxime in climate italico, quis exitus et finis his temporibus vigore dictae convictionis, quae hunc fletum introduxerunt, sit eventurus ».

jure decoratus, sed etiam philosophiae artibus et praecipue astrorum peritia cumulatus ». E un giureconsulto notissimo, al Da Legnano di poco posteriore, il Barbazza, lo chiama: « Canonum et legum et philosophiae summum et illustrem capitaneum ». Questo dunque vogliamo porre in evidenza: che la vita di Giovanni da Legnano fu spesa nell'intento di favorire l'autorità pontificia anche negli scopi temporali e di conciliare ad essa gli animi con un retto governo. E a questo scopo indirizzò anche le sue opere, e sopra tutto la prima da noi parzialmente pubblicata.

§ 2.

Riassunto di un manoscritto riguardante varie opere politiche di Giovanni da Legnano.

Il Fantuzzi, trattando di Giovanni da Legnano nella sua opera magistrale intorno agli scrittori bolognesi (1), descrive un Codice fino ai suoi tempi sconosciuto, dove si accenna ad una prefazione al *De Bello* (2), la quale parla a lungo delle cose di Bologna. Ma non è ciò che maggiormente interessa, sibbene il fatto che il preambolo, riassunto nel Codice citato dal Fantuzzi, fa parola di alcune opere politico-giuridiche che il Da Legnano ha scritte, o per lo meno aveva intenzione di scrivere. Una copia testuale di questa prefazione al *De Bello*, cui il manoscritto riportato dal Fantuzzi accenna solamente, si trova unita col trattato stesso nella Biblioteca comunale di

(1) FANTUZZI. *Notizie degli scrittori bolognesi*. V. 5 p. 28.

(2) Opera questa di Giovanni da Legnano, già edita nei *Tractatus universi juris*. T. XVI.

Bologna. L'intero manoscritto (1) è più importante dell'edizione conosciuta, non solo perchè più completo, e quindi presumibilmente più vicino all'autentico contenendo il proemio suaccennato, ma anche perchè sotto il titolo *De Bello* comprende pure il trattato *De duello* che nelle edizioni a stampa è pubblicato a parte. E che questi due trattati siano un'opera unica, lo prova non solamente la partizione, che l'Autore fa nel principio del suo lavoro, dove si propone di parlare anche *De bello particolari sive de duello* (intestazione ripetuta in capo a questa parte dell'opera nel ms. di Bologna), ma altresì il principio del secondo scritto « restat ut videamus de duello », che lo dimostra collegato al primo.

Per quanto però questo Codice sia migliore e più vicino all'autentico, non crediamo che valga la pena di farne uno studio speciale, massime essendo le varianti tra quello e le edizioni più note bene spesso di forma anzichè di sostanza.

Importante tuttavia a noi pare la brevissima prefazione dell'opera, non solo perchè tratta delle condizioni e dell'occasione in cui questa fu composta, ma anche perchè, come accennammo, dà un chiarissimo disegno, e, diremmo quasi, la fotografia delle opere che avrebbe edito l'Autore; di cui alcune ci rimangono, ed altre forse non furono mai scritte. Ad ogni modo in questa prefazione si può vedere la genesi delle idee sorte nella mente del Da Legnano in relazione ad un progetto che in seguito di tempo ha, almeno in parte, compiuto.

Analogo preambolo ci rimane in un Codice vaticano, che contiene ugualmente il trattato *De Bello*; ma esso è molto più

(1) Questo Codice (N.º 17 N. 1. 2.), cartaceo, con le iniziali colorate, legato con un altro di Giovanni Calderini, in pelle e legno, consta di 29 fogli (scrittura di c. 25 × 8), e v'è aggiunto un indice di due fogli a due colonne (c. 25 × 8). Il carattere è gotico, piccolo, del secolo XIV, piuttosto poco conservato e di lettura alquanto difficile.

incompleto, perchè, dopo aver alluso ai cinque casi, che avrebbero formato materia della descrizione delle opere future, si arresta bruscamente. Contiene tuttavia anche questo, unito col trattato *De Bello*, il trattato *De Duello* (1).

Ed ecco ora senz'altro il riassunto dell'introduzione del ms. bolognese (2):

» Incipit tractatus De Bello domini Johannis de Lignano de Mediolano iuris utriusque doctoris (3).

» Rex Israel (4) mutavit habitum et ingressus est bellum (tertio regum, XII capitulo). Israel est solium Domini, et (ut scribit Jeremia, III capitulo) vocabunt Israelem solium Domini. Et hoc est patrimonium sanctae romanae ecclesiae, cuius caput est Ierusalem, idest alma civitas Bononiae, quae vere vocari potest Ierusalem. Nam in ipsa quorumcumque scibilium et maxime iuris dilucidata est veritas. De hac scribit Zacharia VIII capitulo: vocabitur Ierusalem civitas veritatis haec formosa ecc. »

Continua il Da Legnano con queste citazioni e parafrasi bibliche applicandole a Bologna. Tra le altre è notevole questa:

(1) Catalogato sotto l'indicazione: *Reg. Suec. Lat. 1873*. — È un Codice cartaceo in carattere gotico grande, con le iniziali dei capitoli riccamente miniate; lo scritto è di cm. 18 × 11, e appare del secolo XV. L'intero trattato nel Codice occupa lo spazio dal foglio 19 al 115; l'introduzione invece occupa solo i due primi fogli.

(2) Cfr. nel nostro § 3.^o la ragione che ci indusse a correggere l'ortografia del testo.

(3) Il Cod. Vaticano ha invece: « Incipit tractatus de bello compositus per dominum Iohannem de Lignano de Mediolano utriusque iuris excellentissimum doctorem anno domini MCCCLX ». Così dall'intestazione come dalla chiusa del Cod. Vaticano risulta adunque certissima la data dello scritto.

(4) Il Cod. Vaticano ha sempre *Jerusalem* in luogo di *Israel*.

« Ostendit mihi civitatem sanctam Ierusalem descendentem de coelo, idest Bononiam; et vere de coelo descendit, cum ibi fons veritatis iurium, quae adeo per ora principum promulgantur. »

Poi prosegue mostrando le tristi condizioni di Bologna, la ribellione di essa al Pontefice, e la necessità, da parte di Egidio, legato di papa Innocenzo VI, di recuperare con la forza il potere sopra Bologna « quae est verum caput patrimonii. »

Quindi dichiara così il suo intento: « Idcirco ego Iohannes de Lignano de Mediolano, minimus inter coeteros iuris utriusque doctor, ad vos (1) reverendissimum in Christo patrem ed dominum Egidium, miseratione divina episcopum Sabinae in partibus Italiae pro sancta romana ecclesia vicarium generalem et verum regem Ierusalem, transmittendum concepì tractatum facere de Ierusalem idest de civitate Bononiae et de bello quod habitum mutando estis ingressus, hoc ordine.

» Nam de civitate Bononiae ponam sex (2) casus, implicantes quae acriter contigerunt dictam civitatem (3) ab anno Domini MCCCL usque ad MCCCLX, maxime propter quae insurrexit domini mutatio et cum quotis temporum et aspectibus annorum, circa meridies [sic] dierum quibus haec contigerunt, non autem horarum. Et haec appono quod in aliquibus tractatibus intendo iuris metas excedere, explicando aliqua quae forte evenient, et cuilibet causae submittens unum tractatum vel plures, ut occurrent, aliquos tractatus transibo sub silentio, aliquos explicabo, unum solum ex nunc publicabo, videlicet tractatum de bello, promittens, Domino annuente, singulos tradere expli-

(1) Il Cod. Vatic. aggiunge: *profatum*.

(2) Nel Cod. Vat. è scritto invece *quinque*; e in realtà cinque sono gli avvenimenti contemplati dall'autore.

(3) Il Cod. Vat. aggiunge: *alio modo*.

catos tempore congruo et causa cessante inhibitionis (1), supplicans eundem reverendissimum patrem (2), ut imbecillitatem intellectus supportare dignemini (3), et hoc ut modicum suscipere exordium corrigendum, si placuerit, et reformandum, iuxta gentilium sapientis auctoritatem. Descendo igitur ad themata et ex causa ponam in figuram. »

A questo punto l'Autore riassume la storia bolognese dei suoi tempi, esponendola metaforicamente con un linguaggio affatto astrologico, e cercando di accordare gli avvenimenti civili ed ecclesiastici con gli astronomici. Quindi ad esempio raffigura alle varie costellazioni i pretendenti alla signoria di Bologna, prendendo occasione dalle insegne delle loro famiglie. Però, riguardo alla storia di Bologna, l'Autore non dà che notizie già risapute e per giunta alquanto confuse; onde ci basterà di recare un breve saggio di codesta parte, solamente perchè anche di essa il Lettore possa farsi un'idea.

» Sedente Jove clavigero (cioè il papa) (4) clementiam sexto (intendi Clemente VI) ferente super cathedram piscatoris, ex eius edicto, prope Mars accessit, ut libere ingrederetur viridem et floridum tauri pabulum (cioè Bologna). Hoc fuit annis Domini MCCCCL, die VIII Julii, tunc sol in cancro ecc. »

(1) Questa causa facilmente sarà stata lo scisma che tenne molto occupato il Da Legnano, il quale per sedarlo si diè lunga briga e con la voce e con l'opera e con la penna.

(2) Nel Cod. Vat. *reverende pater... dignetur.*

(3) Nel Cod. Vat. *et hoc ut prima causa.* E qui finisce nel detto Codice l'introduzione al trattato. Però a noi pare che debba ritenersi un'ommissione dell'amanuense, perchè il medesimo ms. aveva prima fatto allusione a cinque casi da svolgere, ancora più esattamente del ms. bolognese, come più sopra abbiamo notato.

(4) La maggior parte delle spiegazioni seguenti, poste fra parentesi, sono tolte da note segnate nel margine del ms. e posteriori di poco al testo del Codice.

E qui l'Autore continua esponendo segni planetari ed astronomici « Sed tunc altissimus filiorum Saturni (vale a dire l'arcivescovo di Milano), circulum gestans, a Jove interius imperatus, ex lumbis lateribus tribus altis viperis (intendi i tre nipoti dell'arcivescovo di Milano) exsurgentibus a septentrione, descendens intercedente Mercurio (cioè Giovanni de' Pepoli), Iupiter cum Marte provenit in pabulum et in pastorem perpetuum gregis taurini extitit assumptus; et hoc fuit annis Domini MCCCCL die 24 octobris. »

Ma più interessante per noi è il sapere che l'Autore prende argomento da tali fatti per tratteggiare l'ordine del suo libro e delle materie contenutevi. Dal circolo tripartito del toro, per usare la sua frase, trae un paragone per il suo libro, che quindi divide in tre trattati: « unum de Marte idest de bello, istum pubblico (1); alium de Jove idest de ecclesia et ipsius gubernatione per pastores suos et per aspectus narratos, quis exitus ipsius prosperitatis, maxime respectu huius temporis patrimonii (2); alium de Saturno, idest de imperio et ipsius gubernatione per proceres hodiernos, et quis exitus prosperi et adversi maxime respectu regiminis ecclesiastici et temporalis italici, licet aliquantulum transcendant metas iuris. Hos tamen nunc non publico, ut praedixi, donec cesset causa urgens. »

Dal racconto di un'altra parte di storia bolognese il Da Legnano trae argomento per immaginare una seconda opera. Nell'intento di diminuire al Lettore quello sforzo di mente che abbiamo fatto per cavare qualche senso da tanta oscurità di figure, riferiamo i concetti del Da Legnano fuori di metafora. Morto l'arcivescovo di Milano, pacificati i suoi tre nipoti della casa viscontea, Giovanni de' Pepoli deve lottare contro l'ostinatezza di Bologna che tarda a sottomettersi al dominio

(1) È il trattato *De Bello* che segue nel Codice.

(2) Queste parole possono riferirsi al primo scritto da noi riassunto.

papale. Quindi l'Autore si propone un « tractatus de temporali dominio universalis infra imperium, tractando ipsius originem, ipsius species, divisionem, successionem, modum gubernationis et conservationis, explicando unumquodque regimen a minimo usque ad summum in toto universo ultra iuris metas, explicando qualiter, secundum varietatem climatum mundi, variantur regimina, et qualiter in eisdem climatibus, variatis superiorum motibus et aspectibus, variantur mundi regimina; nam aliquando tyrannides, aliquando populus, aliquando principatus naturalis, communi et vulgato sermone ut latissime prosequar in prosecutione huius tractatus » (1).

Da un altro fatto contemporaneo trae l'occasione di parlare « de concessione et recognitione domini temporalis explicando varios modos penes varietatem dominiorum et concedentium et recipientium ».

Da una « quarta causa », e cioè della sospensione dello studio bolognese, e dall'interdetto, lanciato dalla curia papale contro Bologna, cava il destro di disegnare un trattato sulla censura ecclesiastica (2).

Da una quinta, cioè dagli armamenti di Bologna, dalle sue costruzioni di fortificazioni, dal suo esercito numeroso, dai suoi fatti d'arme, ritrae il proposito di scrivere, dopo una lunga premessa biblica, sopra vari disordini morali e politici dei suoi tempi e sopra i loro rimedi.

Poi segue un'invocazione al Toro il quale raffigura i Bolognesi: « O Taure, oportet te attentum esse ac cornibus praecinctum, cum mundi fulgor in stabulo tuo subumbrabitur...

(1) Ad un tale trattato possono per avventura riferirsi i brani di politica aristotelica da noi più oltre esaminati.

(2) Questo trattato fu edito nel T. XIV, fol. 307 e segg. dei *Tractatus universi iuris*.

Huic iungam gesta pacis, cum facta fuerit, et faciam tractatum singularem de pace ».

Finisce « Taure, infirmaris non plectorice sed cathocinie [sic] et vere cathocinie, quod humorum difformitas et excessus in quali diu provisum est in quanto, sed servor in quali, speras modicum, plures sunt ut tibi medelam afferant ». Da ultimo « incipit tractatus de bello ».

Ora ci rimane solo di notare la chiusa di quest'opera che si trova anche nel ms. della Vaticana. Eccola: « Explicit tractatus de bello compilatus per me Iohannem de Lignano de Mediolano, minimum (1) utriusque iuris doctorem in Studio Bononiensi MCCCLX, pendente forti exercitu contra civitatem, qui causam dedit tractatui, ut scholaribus tunc foret causa exercitii, doctorum autem subiiceretur correctioni. Amen ».

Tale conclusione è degna di nota, sia perchè stabilisce la data e le condizioni in cui fu scritto il trattato, sia perchè dimostra come in Bologna si insegnasse, sebbene in modo ancora rudimentale e sotto un aspetto affatto giuridico, il diritto di guerra. Del resto l'intero trattato *De Bello* è importante, giacchè prima del Da Legnano non ricordiamo nessuno che si sia occupato espressamente di tale materia, e dopo di lui i pochissimi che ne trattarono fino ad Alberigo Gentile (come Martino Garato, Francesco Arias, Paride del Pozzo ecc.) scrissero lavori di tenue mole e di ancor più tenui concetti (2); e lo stesso

(1) Nel Cod. Vat. *infimum*. Questa chiusa è riportata anche dal FANTUZZI (*Op. cit.*) ma con moltissime inesattezze.

(2) Per esempio un trattato del secolo XIV che si conserva nella Biblioteca vaticana (*Vatic. n. 4916*), però interrotto al primo foglio, è molto inferiore per la materia e per l'importanza, e simile per i criteri onde è svolto, al trattato del nostro Autore. Infatti comincia: « Tractatus de bello et unde et qua causa ortum sit. Quoniam saepe dubitatum est unde bellum ortum habuit, dignum duxi brevi describere ortum et causas eius. Ubi

Pierino Belli, di molto posteriore al Da Legnano, lo copia spesso e cede a questo di merito. Ma di ciò a noi non spetta occuparci, per cui crediamo tempo di chiudere la descrizione di quest'opera.

§ 3.

Criteri direttivi usati

nell'edizione riassuntiva delle opere seguenti;

autenticità di esse.

Esaminando il catalogo dei mss. esistenti nella Biblioteca Marciana di Venezia (1), trovammo l'indicazione di un Codice dove alcuni argomenti, sui quali l'autore, nel prologo ora esposto del *De Bello*, aveva dichiarato l'intenzione d'intrattenersi, erano ampiamente svolti. Dapprima era nostra intenzione pubblicare integralmente i manoscritti ritrovati, perchè ci sembravano degni di vedere la luce, ma poi credemmo

adnotandum est quod primum bellum spirituale habuit ortum in Paradiso; nam Creator coeli et terrae Luciferum in superbiam propter defectum charitatis eiectum etc. ». — Ugualmente citiamo, per i futuri cultori della più antica letteratura del diritto internazionale (perocchè di presenti e di passati non ne conosciamo, tranne qualche esiguo saggio come quelli del Nys) uno scritto segnato così nell'Indice: « Angeli de Ubaldis de Perusio, disputatio super quinque quaestiones occasione belli inter Paduanos et Veronenses ». Non è priva d'importanza la conclusione: « Disputata sunt praedictae quaestiones per excellentissimum et famosissimum doctorem Angelum de Ubaldis de Perusio, Paduae, dum ordinariam cathedram regebat anno Domini MCCCLXXXVI ». Le questioni si aggirano specialmente sul diritto di preda, e sui prigionieri di guerra, ecc.

(1) Compilato diligentemente dal VALENTINELLI (Vol. III, p. 42).

invece più opportuno darne un esatto riassunto (1); e ciò per più ragioni.

Anzitutto questi manoscritti sono acefali e mutilati, come vedremo più innanzi. Contengono inoltre molte e volgari digressioni storico-teologiche, che hanno pochissima importanza e che intralciano inutilmente il trattato; e infine pochi avrebbero avuto la costanza paziente di perdersi in lunghe ed oziose e trite questioni, per cavarne con un grande sforzo di mente un esiguo risultamento. Dopo queste premesse non sappiamo quale puritano della scienza storica potrà incolparci, se abbiamo strappato otto o dieci fogli sulla storia di Abramo, di Romolo, di Ciro, o su qualche punto di metafisica teologica, dacchè l'opera era già per sè stessa incompleta.

Ci è sembrato quindi opportuno condensare questi scritti, dando testualmente i punti più importanti, riassumendo quelli di minore interesse, e sfiorando appena le digressioni. Per tal modo crediamo non solamente di ottenere lo stesso effetto che avremmo ottenuto stampando testualmente il manoscritto, ma anzi di facilitare la via a chi vorrà servirsi di cotale opere. Così, pur lasciando intatto lo stile, ci siamo permessi, rompendo le buone regole della scienza paleografica moderna, di correggere la punteggiatura, l'ortografia e talora la sintassi. In alcuni punti poi, dove il testo riesce poco intelligibile, ora ne abbiamo lasciato l'interpretazione al lettore, ora abbiamo creduto di poterlo chiarire noi, ritoccandone lo stile, quando ci sembrò di poterlo fare con probabilità di uniformarci al pensiero dell'Autore, soprattutto trattandosi di un'edizione a scopo giuridico anzichè erudito.

(1) A chi ci fu prima guida negli studi di questa specie, al nostro maestro prof. Gaudenzi, dobbiamo gratitudine per averci consigliato circa l'edizione del manoscritto.

È naturale poi che nell'edizione di questi scritti seguiamo un metodo prettamente analitico esponendo nudamente le teorie dell'autore; e con questo intendiamo di affermare che non faremo alcuna osservazione dottrinale, che non introdurremo alcuna critica sul valore dell'opera e sul maggiore o minore progresso delle sue idee in relazione alle precedenti e alle susseguenti. Noi pertanto ci trarremo interamente in disparte, lasciando parlare l'autore e lasciando vedere attraverso le sue parole la scena dei fatti e dei tempi. Così l'impressione, che lo studioso del diritto pubblico potrà percepire, sarà più vergine e più sincera. E solamente abbiamo creduto di far precedere il primo trattato del nostro Autore, da una breve critica d'una sua teoria, perchè tale critica serva come un semplice esempio di ciò che si potrebbe fare per tutta l'opera. Del resto una critica completa sarebbe difficilissima ed inopportuna, anche perchè i trattati qui esposti sono brani di scienza, privi di nesso con altri di scrittori importantissimi, lo studio dei quali sarebbe necessario per determinare con uno sguardo complessivo le teorie di un dato momento storico.

Potrà essere questa una reazione alla tendenza dogmatica che avrà tutti i difetti e le esagerazioni delle reazioni, ma che avrà almeno il pregio di non accrescere la schiera delle utopie politiche.

Certamente non bisogna pretendere di trovare in molte fonti della letteratura politica cose nuove e peregrine, o l'orma di qualche genio; ma forse è meglio così: esse avranno poco valore assoluto, ma molto valore relativo, saranno l'espressione più spontanea delle teoriche più generalmente accettate nei tempi scorsi, saranno le voci ancora vive dei secoli che morirono. Questi scrittori politici, anche minori, erano al postutto uomini d'ingegno, spesse volte immischiati nelle vicende politiche e perfino anche parti principali di esse, aveano quindi fatto tesoro di una grande pratica nella cosa pubblica,

aveano lottato con varie e potenti difficoltà, conoscevano a fondo gli istituti civili che reggevano lo Stato, ed aveano potuto così desumere, da questo complesso di esperimenti, di osservazioni, di studi, alcuni criteri di politica e di diritto pubblico, più o meno opportuni ai loro tempi e più o meno applicabili anche ai tempi nostri. Ad ogni modo, sia più o meno importante l'opera del Da Legnano, noi replichiamo ancora che senza un severo e positivo sostrato di fonti e di materiale adesso sconosciuti o giacenti inoperosi nelle Biblioteche, la storia della scienza politica non potrà rimanere che un desiderio com'è rimasta finora.

Scientificamente interessante è, per esempio, il continuo richiamo del diritto privato, soprattutto romano, nelle questioni di diritto pubblico. Ora, moltissimi autori moderni hanno genericamente osservato il danno che produsse nel medio evo questa fusione dei due rami del diritto; ma nessuno rilevò l'utilità scientifica di tale fatto. Certamente il giudicare le questioni di diritto pubblico alla stregua del diritto privato s'è connesso a sistemi politici informati ai principî del dispotismo e del feudalesimo: ma con questo non è dimostrato che i due fatti stiano tra loro come causa ad effetto. Anzi sarebbe invece utile considerare in quale misura il diritto privato possa contribuire ad una più tecnica costruzione e ad una più giuridica conformazione del diritto pubblico. (1) Così in Giovanni da Legnano certo vi sono molte applicazioni stranissime di disposizioni di diritto privato romano a rapporti non solo di diritto pubblico ma altresì di politica; certo anche talora si tratta quasi di briciole del diritto romano, che non hanno alcuna importanza in relazione all'argomento, tranne quella di un'erudizione appa-

(1) Per un accenno a tale questione cfr. ROSSI (trad. SEYDEL) *Die mod. Lit. d. Verf. r. bei d. rom. Voelkern*; nella *Krit. Viert. 3 F., B. I., S. 534-536.*

riscente; certo, infine, varie teorie, dal Da Legnano sostenute, erano ben poco adatte a ricevere una consacrazione giuridica, e tanto meno a stare in esatto raffronto con la rigidità del diritto privato: ma è pur certo che il riavvicinamento di istituti di diritto privato ad altri di diritto pubblico, in cui la tessitura sostanziale è identica, il rilievo di posizioni analoghe nei due campi, la penetrazione dentro i meati delle istituzioni politiche con gli ingegnosi arguti sottili metodi di una mente temprata alla esattezza geometrica del diritto privato, sono degni d'essere rilevati. E se fosse collegata l'opera del nostro con quella degli altri scrittori medievali che seguirono lo stesso metodo, e si venisse da ciò ad uno studio critico sull'essenza, sull'utilità, sui limiti del metodo stesso, si faciliterebbe la via all'auspicata ricostruzione giuridica del diritto pubblico, e per di più con metodi tradizionali e con criteri informati alla continuità scientifica della letteratura di esso (1).

Ma, interrompendo tali questioni che richiederebbero ben altro svolgimento, veniamo senz'altro alla descrizione del Codice. Esso dalla scrittura appare, per i primi 63 fogli, dell'ultima metà del secolo XIV (2); il rimanente poi sembra del secolo XV. Il Codice è cartaceo, in folio, a due colonne, con note marginali, (dimensione delle colonne cm. 30 X 9) di carte 137 numerate con cifre latine, in tempo però posteriore alla scrittura del codice. È legato in mezza bazzana e nel riquadro anteriore ha l'ex-libris della Biblioteca cui appartiene. Le iniziali ad ogni capoverso sono tutte variamente colorate. Il carattere del primo trattato, cioè fino a carta 63 recto, è gotico

(1) I frammenti del diritto romano furono da noi riscontrati sul MOMMSEN; e, dopo non lieve difficoltà nel rilevarli, abbiamo creduto utile di indicarli secondo il sistema di citazione più comunemente accettato.

(2) Il VALENTINELLI, *Op. cit.*, crede, a torto secondo noi, che anche la scrittura del primo trattato lo denoti del sec. XV.

e di grandezza media; dopo si rimpicciolisce e continua sempre eguale. Che in questo codice siano raccolte opere di Giovanni Legnano, si rileva dal titolo che portano molte di esse, p. es. « Vigilia maiestatis divinae, compositus per magnum scientiarum omnium monarcam et iuris utriusque praecipuum ac profundissimum doctorem dominum Io. de Lignano utriusque iuris ». Inoltre la scrittura è di due specie sole, ed un trattato comincia sul medesimo foglio nel quale un altro finisce. È vero che potrebbe essere una raccolta di vari autori, ma in tal caso è molto probabile che si sarebbe posto in tutti gli scritti il nome del vero autore, che è già posto in alcuni: oppure facilmente verserebbero tutti sullo stesso oggetto, o almeno sopra argomenti affini, laddove trattano argomenti diversissimi.

§ 4.

Appunti critici sull'opera

De iuribus ecclesiae in civitatem Bononiae (1)

Venendo poi specialmente alle opere che a noi offrono maggior interesse, si rileva che della prima l'autore è Giovanni da Legnano, per la citazione ch'egli fa in persona propria d'un trattato *De Bello*, quale, a nostra conoscenza, prima di lui da nessuno fu scritto; per il metodo col quale discorre della guerra in un'altra parte dell'opera, affatto consimile a quello che tiene nel suo trattato già edito; per la citazione di due altre opere - *De adventu Christi*, *Somnium* - che sappiamo essere state scritte dal Da Legnano stesso (2), e infine

(1) Il titolo di quest'opera, come anche delle susseguenti, non fu dato dall'Autore, ma posteriormente o dall'amanuense o da qualche lettore.

(2) FANTUZZI. *Op. cit.*, T. V., p. 39.

perchè, come già abbiamo detto e come con maggior diffusione diremo più innanzi, il Da Legnano aveva espressa l'intenzione di scrivere sull'argomento svolto in questo primo trattato.

Riguardo all'importanza di tale scritto, osserviamo ch'essa appare quando si considera la fama del suo autore, e quando si pensi che questo lavoro è il primo trattato, per quanto ne sappiamo, composto per difendere il potere temporale de' Papi. Prima del Da Legnano ne trattarono i canonisti, ma affatto incidentalmente; i teologi politici se ne occuparono anch'essi, ma si fermarono di preferenza sui rapporti tra autorità civile ed ecclesiastica, piuttosto che espressamente sul tema del nostro autore. Esiste la raccolta del Goldast (1) per i trattati favorevoli all'autorità imperiale, e, sebbene non espressamente, qualche autore però si occupa della questione del potere temporale abbastanza a lungo; laddove esiste d'altra parte una raccolta d'opere favorevoli all'autorità pontificia (2), ma gli scrittori trattano sempre, o quasi sempre, questioni canoniche: ad esempio dei benefici, delle decime, delle regalie, delle immunità, dei diritti del papa in materia matrimoniale, della scomunica, della simonia, della successione elezione e consacrazione del papa, del primato papale sui vescovi, sfiorando talvolta la questione dei limiti della competenza imperiale e papale, mai quella del potere temporale. Così dicasi di tutti gli altri scritti sparsi su tali materie, almeno per quanto ci consta. Nè può andar scemata l'importanza dell'opera del Da Legnano dal trovarvi argomenti che poi furono ripetutamente triti, se non per chi crede che non vi sia alcuna differenza tra

(1) GOLDAST. *Monarchiae Sancti Romani Imperii, ecc.* Francofordiae 1621.

(2) *Tractatus universi iuris.* Venetiis, Editio Juntarum, T. 13 etc.

il vedere le cose nell'originale, ed il vederle in chi malamente le ha copiate; tra il sapere come e quando nacquerò certe idee, e il credere che siano d'un secolo, mentre sono d'un altro.

È vero che l'Autore discutendo i diritti temporali della Chiesa sulla città di Bologna si diffonde a parlare sui rapporti tra autorità civile ed ecclesiastica; ma fa questo non perchè tale sia il tema del suo trattato, ma perchè in quei tempi la questione del potere temporale ecclesiastico sopra un dato territorio non era che un semplice episodio della lotta generale tra Chiesa e Impero, un'applicazione dei principî generali che l'Autore sosteneva riguardo a quella disputa. E se questo solo dovesse provarsi mediante il riassunto del ms. accennato, non sarebbe già poca cosa; perchè allora forse si potrebbe finalmente capire che nei secoli XIII e XIV il problema del potere temporale della Chiesa era posto ben diversamente da quello che non lo sia ora; e allora pure si capirebbe l'errore evidente di molti scrittori, che vogliono troppo riavvicinare i tempi, e adattare, come una pianta esotica, le questioni d'un secolo alla stregua di quelle d'un secolo diverso.

Così Dante, che il Da Legnano confuta a lungo, non si può dire nè che ammettesse, nè che avversasse il potere temporale della Chiesa sopra Roma o sopra un'altra città. Di questo egli non parla; ma però si comprende che, dato pure che lo concedesse, il suo concetto era ben diverso da quello che abitualmente si ha.

Anzitutto lo vuole soggetto all'alta supremazia dell'Imperatore « immoto semper superiori dominio, cuius unitas divisionem non patitur », perchè è l'Imperatore che ha il possesso d'ogni cosa temporale; e lo vuole non per il concetto odierno di guarentigia politica all'autorità spirituale, per la qual guarentigia bastava, nel concetto dell'Allighieri, l'Impero medesimo, ma perchè il Papa avesse un « patrimonio », come

lo chiama Dante, da sfruttare per i poveri di Cristo: « tamquam fructum pro Ecclesia proque Christi pauperibus dispensator quod Apostolos fecisse non ignoratur ».

Ma per intendere bene le teorie opposte dell' Allighieri e di Giovanni Da Legnano bisognerebbe studiare tutto il sistema politico medievale, che in questo luogo non possiamo che sfiorare alla sfuggita.

Nel medio evo il concetto di un' autorità universale politica e religiosa suprema era comunissimo; solamente però i vari autori discordavano nel regolare il dualismo inevitabile tra queste due autorità. Il concetto latino — lo chiamiamo così, sebbene anche tra gli Italiani diverse fossero le opinioni, perchè è proprio dell'Italia e dell'idea medievale italiana, secondo la quale il papato era il successore legittimo e il custode geloso della romanità — propugnava la sottomissione dell'Impero alla Chiesa; e, per esempio, Giovanni da Legnano afferma, come più oltre si vedrà, che: « Petrus et successores ipsius utpote vicarii Christi, salvatoris nostri, habuerunt plenam potestatem spiritualem et temporalem ».

Il concetto germanico invece propugnava la subordinazione della Chiesa all'Impero, il quale ultimo si pretendeva anch'esso erede della romanità, trasformata però dalla natura e dalla tendenza del germanesimo vincitore; e, per esempio, poco dopo l'800 Smaragdo abate di S. Michele Virdunense dice, rivolgendosi all'Imperatore: « Si quid perversum in Ecclesia videris Christi, satage corrigere et emendare non cesses » (1). Il concetto invece che fu svolto meglio che da ogni altro da Dante, vuole che le due autorità si aggirino in una sfera di potere loro propria, e che sia l'Imperatore, non il Papa, rappresentante del potere civile, ma Imperatore schiettamente latino, o almeno informato in ogni suo atto alla tradizione gloriosa di

(1) Cap. 18 del *Diadema monarchorum* (in MIGNE, *Patrologia*. Vol. CII).

Roma, e non Imperatore ossequiente alle idee germaniche: « Pone, sanguis Longobardorum, coaductam barbariem; et si quid de Trojanorum Latinorumque semine superest, illi cede, ne cum sublimis aquila fulguris instar descendens affuerit, abiectos videat pullos eius et prolis propriae locum corvulis occupatum ».

Le teorie quindi di Giovanni da Legnano sono affatto opposte a quelle di Dante; ed egli anzi confuta l'Allighieri nominandolo individualmente e rispondendo ad alcune obiezioni del *De Monarchia*, ma talvolta però attribuendo a Dante quello che questi non aveva mai detto. Questa disputa con Dante è certo una delle parti più interessanti dell'opera, di cui però lasciamo il commento al Lettore secondo i limiti impostici. Ed è importante questa parte anche per la storia della letteratura, non fosse altro perchè ci rivela un nuovo aspetto della fortuna di Dante nel medio evo, cioè il lato politico (1).

Nemmeno dal lato puramente storico è del tutto priva d'importanza l'opera del Da Legnano, perocchè ci mostra le

(1) Di ciò s'erano già occupati Guido Vernani, Bartolo da Sassoferrato, e posteriormente Perot de Mezières con lo scritto anonimo intitolato « Avviso piacevole ecc. », e Roberto Bellarmino; tutti in opere stampate sebbene rare e poco note. Ma ricercando nei nostri Archivi crediamo si potrebbe dimostrare che la politica di Dante fu nel medio evo veramente studiata e calorosamente discussa ed ebbe eziandio efficacia sui pubblici avvenimenti. Per esempio anche Coluccio Salutati grammatico, umanista e segretario fiorentino, ben noto dopo gli studi del Novati, nel ms. inedito « de tyranno », da noi già citato, ha un capitolo che porta la seguente intestazione testuale: « Quod Dantes iuste posuerit Brutum et Cassium in Inferno tamquam singularissimos proditores »; prevenendo una disputa attorno alla quale molto si accalorarono i dantisti moderni, senza conoscere il manoscritto del Salutati, appunto perchè la maggior parte degli scritti medievali di scienza politica è inedita.

condizioni della classica contesa tra Papato e Impero in una delle fasi più culminanti, cioè nel momento in cui il Papato aveva la prevalenza nominale sulle cose temporali, ma in realtà non era mai stato debole come allora, risentendosi troppo della servitù sotto i Re di Francia in Avignone e degli scismi che lo dilaniavano. E così pure, come abbiamo già detto, appariscono dall'opera dell'autore vari accenni alla storia di Bologna.

Dopo questo, tuttavia, noi stessi affermiamo che l'opera del Da Legnano ha un valore soltanto in relazione ai suoi tempi, e che è certo inferiore a quella dei suoi avversari; ma pure ugualmente replichiamo che per non rimanere delusi nella lettura di essa, conviene tener presenti le ragioni che ci hanno indotto a pubblicarla.

Con ciò per altro siamo alquanto usciti dai confini che ci avevamo segnato; tuttavia non ce ne spiace, perchè così abbiamo potuto dare una qualche idea del vantaggio scientifico che si può desumere da tali opere. Il farne poi una critica completa e il fermarsi a discutere le singole teorie speciali, sarebbe, già fino dappprincipio l'abbiamo stabilito, cosa lunghissima ed estranea al nostro assunto, come ognuno può persuadersi esaminando gli scritti di Giovanni da Legnano che riassumeremo.

Quanto al metodo seguito dall'Autore, è, secondo il solito di quell'epoca, teologico; soprattutto conviene notare la continua applicazione delle regole di diritto civile al diritto pubblico e dell'autorità del Digesto alle questioni politiche; fatto codesto che potrebbe esser motivo di varie considerazioni, come abbiamo accennato. Quanto allo stile è di frequente goffo e impacciato, affatto inelegante e talora perfino sgrammaticato, sebbene qua e là vi si trovi qualche buon periodo.

Non ci diffondiamo sull'epoca nella quale fu scritta l'opera, perocchè gli avvenimenti cui accenna la denotano; ed essendo in essa Gregorio XI chiamato *hodiernus* (C. VIII B) si palesa

scritta dal 1370 al 1378. Neppure indugeremo sulle circostanze le quali prepararono l'opportunità dell'opera, perchè sono abbastanza riassunte nel ms.; solo accenniamo che la data di quest'opera ci fa ritenere che la sua cagione prossima, o la sua occasione, che dire si voglia, sia stato l'intento di pacificare Gregorio XI coi bolognesi, i quali, avendone scosso il giogo, videro, come già dicemmo, il loro territorio invaso dalle truppe pontificie; e la vita di Giovanni da Legnano ci conferma in tale induzione. Però sembra, come accenneremo più innanzi, che il Da Legnano abbia esposto quest'opera sotto forma di letture scolastiche.

CAPITOLO II.

RIASSUNTO DELL'OPERA

DE JURIBUS ECCLESIAE IN CIVITATEM BONONIAE

Veniamo ora a riassumere questo scritto, che per noi è il più importante, del Da Legnano. Eccone il principio dove l'Autore, accennata l'occasione dell'opera sua, ne espone il disegno: « Invaluit in climate italico, maxime in temporalibus patrimonio sacrosanctae romanae ecclesiae subiecto, ut populi et terrae eidem ecclesiae subiectae ab eiusdem dictione et imperio se subtraherent, in populari gubernaculo, conclamantes « vivat populus et libertas », se reponentes. Ne silentio et taciturnitate illa conclamatio, quae ex sonitu verborum delectabilis apparet, et juri naturali consona, in futurum populos erronee ducat ad interitum, cum detestabilis sit et horrenda et omni iuri dissona, idcirco super hoc concepimus singularem explicare tractatum, in quo procedam hoc ordine. Nam primo discutiam qualiter illae terrae et populi, et praecipue civitas Bononiae, ubi, paucis intransitibus, cuncto bono populo fletibus lacrimosis deplorante, hoc evenit, sint subiecti ecclesiae principatui.

Secundo qualiter illa subtractio horrenda est et detestanda et omni iuri dissona. Tertio qualiter illa conclamatio « vivat populus et libertas », ut sic, contradictionem implicat, quoniam illud gubernaculum non libertatis, sed servilis conditionis, non spiritus vitalis, sed temporalis et perpetuae mortis damnatio. Quarto qualiter in plaga italica nullum est populare gubernaculum acephalum. Quinto qualiter politico regimine est populare gubernaculum absolutum, libertate decoratum. Sexto quale regimen inter politica regimina est praeeligendum. Septimo unde hoc tempore, an videlicet divinali iudicio, an coelesti siderum consilio, an utrorumque suffragio, ecclesiasticum gubernaculum sit patenter et momentanee concussum ».

« Circa primum est praemittendum, quod a principio creationis omnes homines erant liberi libertate vinculi servilis conditionis exclusiva (Inst. L. 1, T. 5 de libertinis, pr.); cum illa conditio postea iure gentium fuerit introducta (Dig. L. 1, T. 1 de justitia et jure fr. 1, § 4) Ex hoc iure erant liberi libertate facultatis naturalis inductiva (Dig. L. 1, T. 5 de statu hominum fr. 4 pr.) Erant liberi libertate ad utrumlibet progressiva et necessitatis arbitrii humani exclusiva ».

Comincia poi l'Autore a trattare del primo punto, e dimostra con largo corredo di storia biblica che fino a Noè « homines.... erant liberi libertate iurisdictionali humani vinculi exclusiva », e sottoposti solamente al governo di Dio che dimostrò il suo potere diretto con la punizione dei loro falli. « Tempore enim illius libertatis nullum erat regimen humanum politicum sed solum monasticum [sic] et oeconomicum; quilibet enim vivebat sibi ipsi moribus naturalibus et virtutibus moralibus (sic et familiae suae praeerat paterfamilias oeconomicae), erat enim quilibet dominus in domo sua quam aedificaverat, et nulla inducta humana superioritas praeterea oeconomica, utpote naturalis patris ad filios, mariti ad uxorem eius ». Le cose da principio erano in proprietà comune, e solo il possesso materiale era di chi temporaneamente le occupava. Presto peraltro si incominciò a dividerle, e ciò

per varie ragioni: « Primo propter discordiam, quam communio parit, evitandam (Dig. L. 31, T. 1 de leg. et fideicomm., fr. 77, § 20). Secundo propter maiorem diligentiam in administratione rerum exhibendam, nam quod commune est faciliter negligitur, licet Socrates et Plato contrarium dogmatizaverint, asserentes ad optimam politiam omnium necessariam communionem etiam uxorum et filiorum, cui applaudere videtur Canon. « dilectissimus » (Decr. Pars 2, Cau. 12, Quae. 1, cap. 2), quod reprobat per Aristotilem in Politicis suis ».

Nel primo tempo del mondo non ci fu adunque alcuna potestà politica umana dell'uomo sopra l'uomo, ma solo di Dio sopra l'uomo, e quindi è certo « in toto illo tempore non fuisse sic incongrua conclamatio vivat populus et libertas ».

Al tempo di Noè invece, avendogli Dio concesso il governo dei suoi discendenti, quegli ne divenne signore.

Noè poi trasmise il potere nei figli, e questi lo perpetuarono nei patriarchi e nei sacerdoti: « Et haec monarchia duravit usque ad tempora Christi Salvatoris nostri, qui fuit verus et naturalis dominus totius orbis et spiritualium et temporalium; et de hoc nullus sanae mentis et catholicus dubitare debet, quoniam Christus salvator noster, qui fuit verus Deus et verus homo, fuerit Dominus plenus spiritualium et temporalium; cum sit plenitudo orbis terrae et ipse cuncta creaverit (Genesis Cap. 1).

» Ipse Christus autem Petrum instituit vicarium suum plenum et liberum, cum dixit: vade et pasce oves meas; et ei tradidit claves regni coelorum (S. Joann. XXI, 17). Petrus ergo et successores ipsius utpote vicarii Christi salvatoris nostri habuerunt plenam superioritatem spiritualem et temporalem in toto orbe, attenta illa potestate absoluta vicariatus Christi ».

« Ubi attendendum in principatu multiplex concurrat potestas.

» 1.º Est enim una potestas plena et absoluta, quod est vicarius plenus Christi, et, illa attenta, papa est dominus plenus spiritualium et temporalium. Et, illa attenta, donatio quam fecit Constantinus Silvestro non tenuit, quia donavit quod suum

non erat. Sed illa donatio fuit actualis administrationis remissio, et, hac attendita, leges imperiales sunt papales alias non repugnantes canonibus.

» 2.^o Est alia potestas in papatu limitata et restricta solum ad spiritualia, secundum quod dicitur papa dominus spiritualium et imperator temporalium, et sic duo gladii et duo luminaria demanant et oboedientur. Et secundum hanc dicitur, quod Caesaris est da Caesari, quod Dei Deo; et secundum hanc dicitur, quod papa non vult mittere falcem in messem alienam.

» 3.^o Est et alia potestas in papa quae concernit ipsum ut episcopum sive patriarcham Urbis, qua attendita, constituit vicarium Urbis et promulgat constitutiones Urbis, quae ligant solos urbicos. Constitutio autem ipsius generalis ligat univ-ersum orbem super spirituales promulgata (Decr. Pars 2, Cau. 9, Quae. 3, cap. 17 et 23).

» 4.^o Est et alia potestas papae limitata et restricta ad temporalia certi patrimonii temporalis; et, illa attendita, etiam dicitur: non imponere falcem in messem alienam (Decr. Greg. L. 2, T. 1, cap. 13).

» 5.^o Est alia potestas papae limitata et restricta ad spiritualia certarum ecclesiarum et personarum, secundum quam est immediatus dominus et superior exemptorum curialium, officialium et similium, attendita potestate prima libera et absoluta, qua est plenus vicarius Christi et successor Petri, secundum quod, ut dixi, non valuit donatio facta per Constantinum ad Silvestrum, de quo per Accursium « quomodo oporteat episcopos. » (Ad Nov. Coll. 1, T. 6, nov. 6. - Decr. Pars 1, Dist. 63, cap. 30). - Et ibi per Jo. de Anchona et Archidiaconum per legistas in prohemio Digestorum.

» Pono pro conclusione inconvincibili quod ne dimittere quae sunt de temporali patrimonio ecclesiae subiectae quoad temporalia, sed terrae universi orbis [sic]. Terrae autem, quae de temporali patrimonio, sunt subiectae, duplici potestate papali attendita, scilicet absoluta, qua totus orbis subiicitur etiam

in temporalibus; item et potestate limitata, ad solum temporale patrimonium restricta, quod totus orbis, quoad temporalia, sit subiectus ecclesiae, licet in tractatu Somnii extense demonstrandum (ubi plene videas et extense).

» Videndum est qualiter civitas Bononiae et tota Romandiola, attendita potestate principatus ecclesiae limitata ad certum territorium temporale, iure speciali est ecclesiae. Et hanc conclusionem deduco titulo multiplici: 1.^o iure imperialis donationis et subsecute multipliciter confirmatae et repetitae donationis; 2.^o iure iuratoriae abdicationis; 3.^o iure longevae praescriptionis; 4.^o iure spontaneae popularis subiectionis; 5.^o iure divinalis fabricae et constructionis; 6.^o iure exercitii doni deitatis influentis et coelesti machinae conformantis.

» Circa primum est attendendum quod in Italia, ut infra demonstrabitur, nulla terra est acephala; idest quae non sit capiti pontificali vel imperiali subiecta. Hoc principio sic supposito, sic fiet demonstrativa deductio. Civitas Bononiae et tota Romandiola aut fuit aut est capiti pontificali supposita; aut fuit capiti imperiali supposita. Si detur primum, surgit conclusio praemissa, quod civitas Bononiae et tota Romandiola fuit et est ecclesiae; si detur secundum, scilicet quod fuerit capiti imperiali subiecta tunc arguitur ab imperiali maiestate civitas Bononiae et tota Romandiola donata fuit principatui ecclesiae; ergo post illam donationem fuit et perseveravit ecclesiae; consequentia tenet, quia titulo donationis transferre potest quilibet rem suam in quemcumque alium capace[m], quia nil tam naturale est quam eo genere quidve dissolvere quo colligatum est; ideo etc. (Inst. L. 2, T. 1 de rerum divis. - Dig. L. 50, T. 17 De reg. iur. fr. 35); cum quilibet sit arbiter et moderator in re sua (Cod. L. 4. T. 35 mandati, const. 21). Nam Rudolphus, rex Alemanniae, electus in imperatorem, donavit civitatem Bononiae et totam Romandiolam ecclesiae. Sic etiam scribit Speculator, in iisdem responsis. Fortificat hunc titulum subsecuta multiplex imperialis confirmatio: nam singuli impe-

ratores hodie, cum coronantur, confirmant donationes imperiales praecedentes et de novo donant: quae demonstrant animum imperialis maiestatis propter iteratam concessionem et diurnam perseverationem (Cod. L. 2, T. 3 de pactis, const. 27. - Cod. L. 6, T. 42 de fideic. const. 6. - Dig. L. 22 T. 1 de usuris, fr. 6. - Dig. L. 43, T. 20 de aqua cottid. et aestiva, fr. 3 § 4).

» Et sic concluditur quod, iure specialis donationis et subsequentis confirmationis et repetitae donationis, civitas Bononiae et tota Romandiola subiicitur principatui ecclesiae. Huic deductioni duo principaliter obiciuntur: 1.º quod non tenuerit illa imperialis donatio propter impossibilitatem iurium imperialium abdicationis; 2.º quod non tenuerit illa donatio quae facta fuit ante susceptas infulas sive coronam imperialis maiestatis. Donavit enim Rudolphus statim cum fuit electus, nondum coronatus, ut legitur in chronicis et recitat Speculator, ut ubi supra. Circa primum est attendendum, quod aliqui precise tenent, quod imperator nullo iure donare potuerit bona et iura imperialia ecclesiae; et hoc tenuit Accursius (Glossa ad Authent.: Nov. Coll. 1, T. 6 quomodo oporteat, cap. 1). Primo monetur quod imperator dicitur Augustus ab augendo in proemio Institutionum; sed alienando et diminuendo iura et bona imperialia non esset Augustus. Item par non imperat pari (Dig. L. 36, T. 1 ad S. C. Trebell. fr. 13 § 4. - Dig. L. 4, T. 8 de receptis, fr. 4). Item in praeiudicium successoris, donare non potuit. Item haec donatio temporalium facta ecclesiae turbaret opus clericorum qui non debent se immiscere temporalibus (Cod. L. 1, T. 3 de episcopis et clericis, const. 17. - Cod. L. 6, Tit. 23 de testamentis, const. 23). Item tunc ecclesia haberet officium duorum scilicet iudicis spiritualis et temporalis (Contra Dig. L. 2. T. 14 de pactis, fr. 9). Item, si de iure donare posset, totum imperium posset (Cod. L. 1, Tit. 14 de legib. const. 4. - Inst. L. 2, T. 17 quibus modis, § 8. - Nov. Coll. 1, T. 6 quomodo oporteat episcopos. nov. 6, epil). Haec sunt motiva Glossae, (gloss. ad loc. cit.) ubi supra confirmari videtur

haec opinio. Nam pactum factum super iure publico et contra utilitatem publicam non tenet (Cod. L. 2, T. 4 de transactionibus const. 18. - Cod. L. 1, T. 2 de sacrosanctis ecclesiis. const. 14 § 1). Talis est donatio facta de rebus publicis contra utilitatem publicam; ergo non tenet. Item licet constitutus in officio publico possit alienare res suas singulares, non tamen potest alienare res concernentes officium sine solemnitate, ut tutor sine solemnitate nec abdicare potest tutelam, licet administrator possit particulariter alteri committere (Inst. L. 1, T. 13 de tutelis). Sic imperator potest aliis administrationem concedere (Dig. L. 1, T. 12 de officio praefecti urbis, fr. 1, § 4. - Inst. L. 2, T. 4 de usufr. § 3. - Dig. L. 18, T. 6 de periculo, fr. 8 pr.), sed non potest in toto iurisdictionem a se abdicare et in alium transferre; quia imperator habet iurisdictionem a populo (Dig. L. 1, T. 2 de orig. jur. fr. 2, § 11); ergo non poterit renunciare nisi in manibus populi a quo habet (Dig. L. 1, T. 18 de officio praesidis, fr. 20; cfr. Glossa). Item mandatarius debet servare formam mandati (Dig. L. 17, T. 1 mandati vel contra, fr. 5 pr. - Dig. L. 2, T. 15 de transactionibus, fr. 8, etc.); sed populus [transtulit] potestatem in imperatorem, ut respublica gubernaretur per unum (ut dicta lex Dig. L. 1, T. 2 de orig. juris, fr. 2, § 11), quod non fieret si concederet papae, immo forent duo, quod est penitus absurdum (in contrarium facit Lex « cum multa » Cod. L. 6, T. 61 de bonis quae liberis, const. 7. - Cod. L. 10, T. 12 de petit. bon. sublatis, const. 1. - Nov. Coll. 2, T. 1 de non alienandis nov. 7, cap. 2, § 1; in his iuribus vide casus). Item omne imperium fuit translatum in unum principem (Dig. L. 1, T. 4 de constit. princ., fr. 1).

» Sive ergo referas ad dominium et poterit donare; cum sit dominus (Inst. L. 1, T. 8 quibus alienare licet, in fine). Sive referas ad administrationem, tunc administrare poterit quia habet liberam administrationem, per haec verba: omne imperium etc. (Dig. L. 1, T. 19 de officio procur. Caesaris fr.

1. - Dig. L. 17, T. 1 mand. vel contra, fr. 3 pr.). Nam et tutor donaret si pupillo expediat qui non habet ita plenam administrationem; nam donat magistris docentibus pupillum (Dig. L. 16, T. 7 de admin. et periculo tutorum, fr. 12, § 3. - Dig. L. 27, T. 3 de tut. et rat. distrahendis, fr. 1). Sic et imperator Constantinus donare potuit ipsi qui ipsum instruxit in fide et ipsum curavit a lepra. Item aequiparant bona patrimonialia et fiscalia (Cod. L. 7, T. 37 de quadrienn. praeser. const. 1-3). Sic ergo tenebit alienatio quoad se et successores suos. Hinc attendendum quod, attenta potestate principatus ecclesiae absoluta, qua papa est vicarius Dei generalis, non est quaestio dubia quoniam donatio non tenuit quam fecit Constantinus Silvestro papae; et sic de aliis donationibus factis romanis pontificibus nomine ecclesiae per imperatores, quia omnia temporalia erant ecclesiae, attenta illa potestate absoluta, quum omnia Dei et spiritualia et temporalia, et sic vicarii sui.

» Non ergo valuit donatio utpote rei suae; et si intelligas quod romani imperatores possidebant et populus romanus antea possederat, hoc evenit per usurpationem violentam et tyrannidem.

» Ubi attendendum quod, suprapositis mundi aetatibus, originaliter apparebit, quod imperium populi romani incoepit a tyrannide et violentia ».

Viene perciò il Da Legnano a trattare della storia del mondo, che esso divide in quattro età e su cui si estende lungamente (Carta 2 B-7 B.). È una storia però del tutto nuda e priva di qualsiasi osservazione anche morale e si riduce quindi piuttosto a tabelle cronologiche che a vera storia. Aggiungasi poi che è una storia malamente raffazzonata: per restringerci a citare un solo errore del Da Legnano, egli crede Roma fondata il giorno 11 Maggio del 700 a. C. . A noi quindi sarà sufficiente accennare il modo di successione che l'Autore crede abbia avuto luogo nel governo di Roma, fermandoci invece sulle conclusioni ch'egli deduce da questa diffusissima digressione.

Dopo Cesare, dice l'Autore, che aveva in sé la somma della cosa pubblica, Ottaviano « a populo appellatus est Augustus et ei totius imperii romani collata est monarchia ». Con Ottaviano adunque comincia il vero impero legittimo, perchè Cesare era stato eletto dall'esercito, ma non approvato dal Senato; mentre Ottaviano « fuit princeps electus et tunc a populo ei et a senato collata est dignitas augustalis et factus monarca cum senatus auctoritate ». Indi siccome « Augustus Augustum creare potest » si riannodò la successione imperiale agli imperatori successivi. E di questi il Da Legnano dimostra la continuità e quindi la legittimità: erano codeste due parole che nella logica politica del medio evo si equivalevano. Essendo poi stata trasportata la sede imperiale in Occidente « cum temporibus Adriani papae, Romanis oppressis a Longobardis, Augusti essent morientes, Romani consensu imperatoris et opera Adriani dividentes imperium, sibi imperatorem in imperio Occidentis elegerunt, quod vocatum fuit imperium Romanorum, et primo Carolo filio Pipini imperialis dignitas est collata; et ab illo tempore divisum est imperium Romanorum in duo imperia, nec ulterius unitum est. Et Carolo proles eius » etc.

Ed ora ecco le deduzioni che il Da Legnano ricava dalla storia.

Nella prima età, in cui non ci fu alcun principato umano, ma solo divino, « ille principatus est primus et solus spirituum et temporalium qui est divinus; talis fuit principatus ecclesiasticus et est; nam, attenta prima gubernatione mundi in prima aetate, nullus fuit principatus humanus, sed solus divinus qui nuncupatur ecclesiasticus, ad minus ecclesia triumphantem, quae residet in essentia divina, et tunc fuit etiam militans, cum Deus gubernaret terrestria puniendo ut supra visum. Ergo ecclesiasticus et ille solus est principatus orbis universi et spiritualium et temporalium. Item ille principatus est primus et solus a quo derivant omnes alii principatus; talis fuit

et est ecclesiasticus. Nam a principatu divino, qui solus viguit in orbe, tempore aetatis primae, ut supra discussum, derivantur omnes alii principatus ».

Nella seconda età « ille primus et solus qui fuit et est divinus; talis fuit ecclesiasticus. Nam Noë fuit traditus principatus in orbe primo; et ille fuit ecclesiasticus, quia exercuit officium sacerdotis, ut supra discussum. Item ille principatus est primus et ille solus praecessit, qui praecessit omnes mundi principatus ».

Ugualmente fu primo e solo guardando alla terza età nella quale fu principe Abramo che ebbe grado dalla podestà divina. Così nella quarta Mosè; nella quinta Salomone; così nella sesta che comincia dalla restaurazione del Tempio. Nella settima infine ebbe il principato Cristo, vero Dio e vero uomo, il quale tenne vero e pieno principato in tutta la terra.

« Surgit una generalis deductio: omnis verus et legitimus principatus, qui fuit a principio creationis mundi, fuit ecclesiasticus. Omnis principatus praeter hunc est tyrannicus et violentus et usurpativus; ergo principatus ecclesiasticus est verus, primus, et ille solus principatus universi orbis. Demonstratur attentis singulis mundi aetatibus et earum principatibus ».

Gli altri principati degli Assiri, Medi, Persi, Macedoni, Cartaginesi, Romani, tutti furono usurpati. Alessandro con la violenza cacciò Dario, i Romani si estesero con la violenza, il re de' Persi con la violenza sottomise gli Assiri, ecc. « Consequentia tenet quia principatus orbis terrestris primus et verus debet esse principatus mundi gubernativus et conservativus et in bonum publicum finaliter in Deum directivus; hoc enim est finis verae politiae (ub scribit Politicorum sermo). Talis autem non est principatus violentus et tyrannicus; immo ille est destructivus et mundi exterminativus, ut scribitur in libro politicorum; ergo, etc. ».

Discendendo più specialmente allo stato romano, il padrone della città fu Romolo che cominciò a sottomettere i popoli e i paesi circonvicini con la violenza delle armi. Poi i consoli e i tribuni estesero sempre con la violenza l'impero di Roma; così Cesare e Augusto medesimo; così tutti gli imperatori. « Nec obstat quod habuerint (imperium) de voluntate senatus et populi, quia non potuit senatus et populus transferre violenter quaesita nec cum vitio. Res enim transit ad quemcumque cum onere suo; sic bona affecta vitio violentiae transeunt cum illo vitio, nisi prius purgatum fuerit (Deçr. Grat. L. 2, T. 13, cap. 15 et 18) ». Questo si deve intendere « usque ad tempora Christi recognitionis, factae per veros et catholicos imperatores, qui recognoverunt vicarios Dei et successores Petri, veros dominos orbis, et approbati fuerunt et coronati per manus eorum.... Tunc enim purgatum fuit violentia, quod, per recognitionem vicarii Dei, res violenter usurpatae pervenerunt ad verum dominum, scilicet vicarium Dei, cuius omnia fuerant et sunt. De eius manibus per approbationem et coronationem administrationem suscipiant, sive per electionem principum quam faciunt auctoritate apostolica, cuius auctoritate in eos translata fuit haec potestas ».

Continua l'Autore applicando questa teoria al caso speciale dell'Impero romano e dimostra come alla stregua di essa l'Impero possa dirsi legittimo solamente cominciando dal tempo in cui fu sanato dall'approvazione pontificia. Prova quindi col solito corredo di cognizioni bibliche la continuità e la legittimità del sacerdozio cattolico, perchè derivante direttamente dall'ebraico, che era stato stabilito da Dio. Contrappone però con una frase abbastanza efficace la durata del principato civile a quella del principato ecclesiastico: « Omnes principatus saeculares habuerunt fluxum et refluxum » mentre invece « principatus ecclesiasticus duravit immobilis salva uniformi transmissione ». E qui ripiglia il solito ritornello di Noè ecc.; e vi aggiunge poi tutta la serie dei Pontefici fino a

Gregorio XI, cominciando da Cristo che riassunse in sè il sacerdozio antico e diede principio al nuovo (C. 8 B - 9 A).

Conclude: « qualiter a prima mundi creatione ille principatus ecclesiasticus sive divinus processerit usque ad haec tempora, descensive fluente et refluxive principatu saeculari violento et tyrannico, donec vitium fuit purgatum per recognitionem iurium a vero domino scilicet vicario Christi, ut supra discussum. Et sic luce clarius demonstratur hunc principatum fore primum et verum et solum, istum scilicet ecclesiasticum. Sic ergo concluditur quod illa donatio facta ab imperatoribus romanae ecclesiae non valuit, quod omnia erant ecclesiae; et hoc, attenta illa potestate libera et absoluta qua papa est vicarius generalis Dei. Sed adhuc relatione habita ad potestatem illam limitatam, vel supposito quod temporalia forent imperatoris, adhuc de jure defenditur illa opinio quod donatio tenuerit per iura et motiva supra inducta ».

Sorge però dubbio se, avendo Rodolfo donato Bologna e la Romagna prima di essere incoronato, la donazione sia valida. Questo dubbio sembra essere confermato dal Digesto, dal Codice e dall'argomentazione seguente. In ogni elezione occorre: 1.º l'elezione, 2.º la conferma, 3.º l'ingresso nell'ufficio. Così nella persona concorrono tre requisiti: la generazione, la formazione nell'utero e la nascita; così nell'eredità, ecc.

Come il tutore prima che sia fatto l'inventario « ita rex, antequam coronetur per papam, nihil ex iis, quae ad principatum spectant, agit. Item ex coronatione et consecratione, facta per papam, nomen imperatoris obtinetur, et antea rex appellatur ». Come i Vescovi prima che sia dato loro il pallio, « sic et in coronatione plenitudo imperialis potestatis traditur ». E seguita a lungo il Da Legnano con questi paragoni tra i poteri civili ed ecclesiastici a proposito della consacrazione.

Però, sebbene l'imperatore, prima d'essere incoronato, non

abbia la pienezza della giurisdizione, non si può tuttavia concludere che del tutto ne manchi. Anzi l'Autore finisce questa parte in tal guisa: « Sic concluditur ipsum (imperatorem) habere ius imperatorium ante coronationem et posse administrare et privilegia concedere et donare, nec obstat quod dicitur ipsum posse exceptione repelli, quia et episcopus ante consecrationem potest repelli et tamen habet iurisdictionem, ut supra visum est. Sic ergo per eum princeps vice populi eligatur ab iis ad quos spectat . . . Sed electio olim a populo per legem regiam; omne ius, omnis potestas [illi] competeat, ergo hodie electio a principibus sic terminavit [sic]. Sic ergo conclusum est qualiter civitas Bononiae et tota Romanodiola speciali iure spectat ad principatum ecclesiae, etiam attenta illa potestate limitata qua spiritualia sunt ecclesiae et temporalia papae; et attenta illa limitata qua ecclesia habet limitatum patrimonium temporale. Est etiam conclusum qualiter principatus ecclesiae est verus et primus et ille solus principatus totius orbis et spiritualium et temporalium, attenta illa generali potestate qua papa est vicarius generalis Dei ».

Viene quindi il Da Legnano a rispondere ad alcune obiezioni:

« 1.º Ad primam cum dicebatur quod non vult ponere falcem in messem alienam: hoc fuit unum motivum Dantis, qui tenuit principatum imperii solum principatum primum temporalium, et principatum ecclesiae in nullo fore principatum temporalium, — dic quod papa habuit respectum ad limitatam potestatem ecclesiae, qua concessit administrationem temporalium imperatori, ut eius auctoritate exerceat, ut liberius vacaret spiritualibus. Propterea dicitur imperator procurator et advocatus ecclesiae venerabilis. Propterea iurat imperator papae hoc modo, dicens Ego Ludovicus etc. (Decr. Pars 1, Dist. 63, cap. 30. - Clement. L. 2, T. 9, cap. un.).

2.º Ad aliud, cum dicitur quod papa ex donatione habet

alicubi temporalia, et hoc etiam fuit motivum Dantis, dic quod hoc notat accidentia facti; quia principes saeculares usurparunt iura principatus ecclesiastici de facto, et post recognoverunt; et sic illa donatio fuit veri domini recognitio et sic bona pervenerunt ad verum dominum (Cod. L. 7, T. 19 de ord. cognit. const. 2).

3.^o Ad tertium sic solvitur [??].

4.^o Ad quartum cum dicitur de consuetudine, et illud fuit etiam Dantis, dicendum quod illa consuetudo non iuvat (Cod. L. 8, T. 52 quae sit longa consuetudo, const. 3).

5.^o Sic respondetur ad quintum de praescriptione, quod fuit etiam motivum Dantis. Nam bona violenter usurpata praescribi non possunt donec vitium violentiae purgatum fuerit (Dig. L. 41, T. 3 de usurp. et usuc. fr. 33. - Inst. L. 2, T. 6 de usuc.). Nam in praescriptione requiritur bona fides, et bona illa, affecta vitio illo, sunt imprescriptibilia.

6.^o Ad sextum cum dicitur; quae sunt Caesaris, etc., quod fuit etiam motivum Dantis, dic quod Christus humilitatem docens fuit sic locutus. Nam omnia erant sua. Fuit ergo locutus humilitatem docens et secundum exigentiam concurrentem. Venit enim in mundum salvaturus genus humanum sua salutifera et humili passione in manibus peccatorum.

7.^o Item sic solvitur de Apostolis qui abdicarunt proprietates, quod fuit motivum Dantis. Nam ista non est bona consequentia: apostoli propter meritum salutis aeternae abdicarunt patrimonialia et temporalia, ergo temporalia non sunt universalis ecclesiae. Nam videmus multos mendicare propter meritum ut liberius Deo vacent, utpote in omnibus ordinibus mendicantium. Haec ergo sunt compassibilia: apostolos vixisse in paupertate spontanea temporalium et bona omnia temporalia fuisse universalis ecclesiae; immo mandant constitutiones ecclesiae et doctrinae sanctorum patrum quod praelati et clerici de temporalibus nihil percipiant nisi necessaria ad victum.

8.^o Ad aliud similiter respondendum quod, licet temporalia sint ecclesiae, non tamen debent personae ecclesiasticae illis abuti, sic quod impediatur eorum contemplatio: immo solo victu debent esse contenti, ut supra visum.

9.^o Sic respondendum ad aliud de actu contemplativo, qui debet esse sequestratus a temporalibus sic quod non fiat abusus temporalium; sed exiguntur temporalia ad necessarium usum, ut etiam scribit Philosophus, X Ethicorum: ibi natura per se ipsam non est sufficiens ad contemplandum sed oportet corpus sanum esse. Item propter libertatem contemplationis committitur administratio temporalium. Item praelati non solum contemplativam, sed etiam activam vitam gerunt de regularibus, licet, iuxta doctrinam Apostoli, debet enim praemonendus esse etiam in temporalium administratione doctus et expertus [sic].

10.^o Ad aliud de invocatione brachii saecularis dicendum quod illud est ecclesiae: invocatur enim brachium. Principes enim saeculares sunt administratores, executores per ecclesiam deputati et vibrant gladium ad nutum ecclesiae (Decr. Pars 2, Cau. 20, Quae. 5, cap. 20 et cap. 23 et cap. 26).

11.^o Ad aliud quod arma clericorum sunt lacrymae, quod fuit etiam motivum Dantis, dic quod Ambrosius loquitur enim ex humilitate, nec debet inferri. Ergo nullis armis uti possunt clerici; loquitur enim Ambrosius de armis poenitentiae. Debent enim clerici plorare ut eorum remittantur peccata etiam pro alienis peccatis; sunt enim arma contra inimicum humani generis.

12.^o Ad aliud quod debent esse contenti solo usu, istud fateor; sed non debet inferri ergo quod proprietas temporalium non est ecclesiae.

13.^o Ad aliud cum dicitur quod gladius sanguinolentus repugnat ecclesiae non debet inferri ergo [quod] temporalia non sunt ecclesiae; nam per ministros temporales videatur ad nutum ecclesiae.

Et sic explicitus est principalis passus necessarie premitendus pro fundamento totius opusculi. Nam oportet supponere hoc territorium fore et fuisse ecclesiae ad tollendas sophisticas machinationes malignantium ».

Quindi la città di Bologna è del papa anche atteso il diritto speciale della chiesa originato dalla donazione imperiale. E questo risulta dai seguenti fatti. Bologna, come narrano le cronache, fu distrutta da Teodosio minore, poi fu riedificata dallo stesso per intercessione di Ambrogio e Petronio; e questo nell'anno 423, il primo giorno di giugno, avanti il sorgere del sole. Quindi Bologna è specialmente dedicata a Dio e al suo Vicario. Anche la conformazione della sfera celeste concorre a mostrare Bologna soggetta al principato della Chiesa; perchè fu costruita tra la fine del Toro e il principio dei Gemelli. E qui l'Autore fa una lunga digressione per mostrare dietro la scorta degli astrologi e dei poeti latini, la relazione di tutto questo con la potestà della Chiesa. Di ciò peraltro facciamo grazia al Lettore.

« Ultimo haec civitas Bononiae est speciali iure dedicata ecclesiae ratione studii continentiae. Habuit enim haec civitas studium generale et privilegia habuit a domino Teodosio, intercessionibus beatorum confessorum Ambrosii et Petronii; et hoc studium singulare est Domini Dei, a quo singulariter effluit omnis sapientia; est enim sapientia et scientia nobilissima perfectio animae rationalis; et hanc principatur directo et principaliter principatus ecclesiae ut supra discussum fuit » [sic].

Procede quindi il Da Legnano alla dimostrazione del secondo punto.

« Circa secundum principalem passum, scilicet qualiter subtractio et subversio illius territorii contra ecclesiae principatum fuerit detestabilis, est attendendum quod illa subtractio detestabilis fuit et horrenda iure divino, detestabilis et horrenda iure naturali, detestabilis et horrenda iure gentium, detestabilis iure civili, detestabilis et horrenda iure canonico ge-

nerali, detestabilis et horrenda constitutionibus specialibus romanorum pontificum, detestabilis et horrenda mente vulgarium ».

» Fuit primo detestabilis et horrenda iure divino. Ubi attendendum quod haec subtractio implicat primo subtractionem civitatis et status violentiam; secundo implicat violentiam singularibus ecclesiae officialibus realiter et personaliter illatam; tertio implicat boni publici quietem extintam; quarto implicat vim, sequelas homicidiorum, rapinarum, incendiorum, violationes et raptus cuiuscumque, et tandem mulierum, membrorum mutilationes, capturas, redemptiones, violationes ecclesiarum et sacrarum virginum, pestem subsecutam. Haec omnia detestanda et horrenda iure divino, nam in decalogo haec inhihentur: non occides, non moechaberis; et ex praeceptis enim legis mosaicae surgit punibilis inhihentio. Sic lege evangelica et apostolica haec omnia inhihentur, iure naturali primaevio, quo surgit generale praeceptum: quod tibi non vis, etc. Sic iure gentium quo distincta sunt divina (Dig. L. 1, T. 1, de justitia et jure fr. 5; et eod. tit. fr. 1, § 4); et sic invasio alienorum illo iure inhihita.

» Item ex illo iure, quod est aequitas quaedam refulgens in humana intelligentia, ex qua effluit dictamen rectae rationis, surgit inhihentio horrorem omnium praedictorum; ex dictamine enim rectae rationis circumscripta qualibus [?] lege scripta reprobantur praedicta. Primo reprobatur invasio et spoliatio alienorum bonorum; nam hic vertitur reprobum commercium circa [aliena, quod pertinet ad iniustitiam (Arist. Ethic. 5); sic personalis offensa ad iniustitiam pertinet; sic violatio mulierum ad iniustitiam et intemperantiam pertinet (Arist. Ethic. 5 et 7).

» Sunt haec horrenda et detestanda iure civili; primo enim subtractio contra principem incidit in crimen laesae maiestatis (Dig. L. 48, T. 4 ad Leg. Jul. maiest., per totum. - Cod. eod.

tit). Item illa invasio violenta incidit in crimen violentiae publicae (Dig. L. 48, T. 6 ad Leg. Jul. de vi publica etc.).

» Specialiter invasio et subtractio terrarum ecclesiae constitutionibus specialibus romanorum pontificum, ut Bonifacii VIII, Johannis XXII et Innocentii VI et aliorum quam plurium, punitur offensa illata personae cardinalium et familiarum. Ecce quam detestabilis et horrenda subtractio et terrarum ecclesiae invasio; haec, ut dixi, implicat quietis boni publici totalem extinctionem, implicat etiam enormem ingratitude, possem addi, et mentis insaniam.

» Ubi attendendum quod in hac monarchia principatus ecclesiae, concurrebat ius publicum et divinum et humanum. Ius divinum quum hic principatus divinus, quum ecclesiae et sic specialiter Dei et ipsius vicarii, ut supra plene discussi; concurrat ius publicum humanum, scilicet ius publicae administrationis humanae terrestri; ibi ius publicum divinum quum praesides pro sancta romana ecclesia legationis officio fungebant, de latere sedis apostolicae destinati, qui ibi spiritualium et quam plurium provinciarum romanae ecclesiae subiectarum gubernaculo praesidebant. Propter quod totius Italiae in sacra tunc civitate Bononiae concursus, ut tunc civitas illa bonis afflueret temporalibus iuribus secum ducens spiritualibus flueret et reflueret, civibus repletur et forensibus. Ibi magnatum Italiae frequens concursus; ibi iterantium grandis [sic] discursus; ibi propter studium maxime iuris utriusque de toto orbe catholico mirandus concursus. Nam de stirpe regia et natalium generosa prosapia illustres, spectabiles, ut duces, marchiones, principes, comites et clarissimi nobiles aditum praestiterunt, sedis apostolicae protonotarii, episcopi, abbates et plurimi multifariam praelati pro studio residerunt. Ibi magister in artibus parisiensis; plurimi iuris studio dediti; ibi plurimi baccalarii gallici, ibi cuiuscumque facultatis ministri. Ibi ma-

remagnum fluens et refluens de toto orbe refulgens et sapientiae lumen per universum diffundens » (C. 11 A). (1).

Procede l'autore a descrivere la concordia tra cittadini e stranieri nell'epoca della signoria papale, il fiorire delle varie arti e delle varie corporazioni, la moralità del popolo, la sapienza e la pietà del clero, e prorompe in declamazioni altisonanti ed ampollose contro i suoi tempi. Appropria varî detti dei Profeti e parafrasi bibliche a Bologna; le predice sventure se non muterà d'avviso, e così di seguito (C. 11 B - 12 B).

Continua poi il Da Legnano narrando le sevizie alle quali fu sottoposto il cardinale legato e le persecuzioni ai cittadini, alle donne ecc.; interrompendo il racconto con continue invocazioni bibliche.

E passa quindi al terzo punto della sua opera:

« Qualiter videlicet haec vulgaris conclamatio « vivat populus et libertas » in casu praeposito apertam implicat contradictionem. »

Ma per intendere ciò bisogna guardare che significhi libertà. Questa parola ha diversi significati: « 1.° est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi quod vi aut iure prohibetur (Dig. L. 1, T. 5 de statu hominum, fr. 4). » 2.° libertà può intendersi come possibilità fisica di fare una cosa. 3.° ha il senso di esclusione da vincolo servile. 4.° è anche quella propria dello schiavo manomesso. 5.° vi è la libertà che esclude la condizione di libertino e di cliente. 6.° che esclude ogni condizione personale (come i famigliari, i domestici ecc.) 7.° la libertà può essere intesa come esclusione di ogni soggezione e superiorità; e questa non spetta

(1) Abbiamo riportato integralmente questo brano magniloquente sulla Università di Bologna, perchè non ci è sembrato privo d'importanza, attestandoci ancora una volta (se ve n'era bisogno) la grande fama di questo Studio anche alla fine del secolo XIV.

a nessuno, tranne al papa. 8.º può significare la libertà del volere umano. 9.º può intendersi la libertà che proviene all'anima dalla mancanza di peccati. E qui notiamo che tutte queste distinzioni sono prese dal diritto romano, tranne le tre ultime desunte da Aristotele; e ancora che se esse nel nostro riferimento sono alquanto confuse, molto più lo sono nel testo, derivando dal solito metodo di cui tanto abusò il medio evo, di tagliuzzare cioè le idee, e di dividerle non in modo razionale, ma a capriccio, secondo che capitano alla mente i singoli casi concreti. L'autore passa quindi ad esaminare il motto « vivat populus et libertas » nei varî significati sovraespolti, dimostrandolo falso sotto qualunque di quelli aspetti. Specialmente riguardo al secondo significato, afferma che equivale a « vivat bestialitas et brutalitas » perchè la libertà così intesa, non regolata dal diritto, è facoltà bestiale e brutale (C. 13 A).

Viene poi ad una disquisizione prettamente morale sulle condizioni dell'anima umana. Considera i varî stadi in cui può trovarsi nella vita l'uomo, cioè il brutale, l'incontinente, il dilettevole nel male, il continente dopo la lotta tra la ragione e l'appetito, e lo stato di virtù. Da ciò trae la conseguenza che i primi tre stadi sono bestiali e solo i due ultimi sono da uomo. Quindi la libertà che è propria ai tre primi stadi e che nei due ultimi manca ed è sostituita alla ragione, equivale alla bestialità, e piuttosto di *libertas* può dirsi che sia anzi *humana servitus*. (C. 13 B).

Prova quindi come sia nel vero dicendo che è bestialità, e non libertà, e si fonda su quanto ha prima dimostrato cioè sul diritto del papa (C. 14 A).

E conclude: « Remanet sola libertas facti omni iure destituta; et illa libertas est bestia et brutalis, et illa est quaedam servitus, ut supra monstratum est in principio huius tertii articuli. Ergo sic conclamantes « vivat libertas » de directo clamant « vivat servitus et bestialitas. »

Parla poi del libero arbitrio altro genere di libertà, e di-

mostra che deve uniformarsi alla ragione e alle leggi; e su questo argomento fa una digressione filosofico-teologica lunghissima. (C. 14 B - 20 B).

Si scusa da ultimo dell'essersi scostato dal tema, dicendo che ha creduto bene di fare « propter utilitatem scholasticam et exercitium iuvenum aliquantulum digressionem, tractando de natura libertatis quae est condicio nobilissima. » Dalle quali parole si può arguire che l'intero trattato fu composto dall'Autore a scopo scolastico, o almeno d'istruzione per i giovani. La qual cosa ci prova come anche nel medio evo in qualche modo s'insegnasse la scienza politica.

E finisce esortando Bologna a guardare da che parte stia la vera libertà, chiudendo sempre ogni argomentazione col ritornello: « clamantes vivat libertas ad verum significatum verborum clamantur moriatur libertas et vivat servitus ». (C. 21 A.).

CAPITOLO III.

RIASSUNTO DELL'OPERA

DE MULTIPLICI GENERE MONARCHIAE

Al punto dell'opera, cui abbiamo lasciato il nostro riassunto, il ms. continua: « Circa quartum scilicet de multiplici genere monarchiae », etc. Ma, come il Lettore può di leggieri capire ricordando il programma, diremo così, esposto dall'Autore in principio dell'opera, questo non dovrebbe essere il quarto punto, ma piuttosto il sesto. Però noi riteniamo che non sia neppure il sesto punto, e invece crediamo che formi un trattato, o meglio un frammento di trattato del tutto distinto dall'opera. E convalidiamo questa nostra idea con alcune osservazioni.

Anzitutto in questo quarto punto non si fa parola mai nè della Chiesa nè di Bologna, ma si tratta esclusivamente della politica aristotelica. Poi, specialmente la parte che tratta

della guerra navale, che pure è abbastanza lunga, non ha alcuna attinenza con l'argomento; e, sebbene nel medio evo gli autori fossero soliti a fare lunghissime digressioni, queste non erano però mai in modo tanto esagerato lontane dalla tesi. Aggiungasi infine che nel ms. il terzo punto finisce con un *circa quartum de*; e poi in carattere più grande si ripete: *circa quartum scilicet de etc.*; la qual cosa, secondo noi, serve a convalidare l'ipotesi che questo quarto punto appartenga ad un'altra opera, mentre la prima opera è rimasta interrotta. Facilmente l'amanuense aveva lasciato incompleto il primo scritto, e poi un altro amanuense, o lo stesso dopo qualche tempo, vi ha aggiunto un quarto punto appartenente a un'opera sulla politica aristotelica, sia credendo che si riferisse all'opera precedente, sia anche sapendo che non avea con questa alcuna attinenza. E quest'ultima ipotesi ci è confermata dal fatto che tutto il volume appare come un centone di brandelli delle varie opere del Da Legnano, cuciti senza alcun ordine. Così ad esempio, finito questo trattato, l'amanuense continua con lo stesso carattere e con le stesse miniature, senza lasciare alcuno spazio intermedio: *circa circulos virtutum*. Nel nostro caso adunque c'è solo la combinazione che il *circa quartum*, essendo il punto che dovrebbe seguire, può facilmente trarre in inganno; ma l'argomento trattato, che non si riferisce mai ad ogni modo al quarto, ma piuttosto al sesto, può facilmente addimostrare l'errore.

Premesse le osservazioni sulla disposizione dell'opera, veniamo ora a riassumere, o meglio a dare una qualche idea di questo brano di politica aristotelica cui l'Autore aggiunge una disquisizione sulla guerra (C. 21-37).

« Circa quartum, scilicet de multiplici genere monarchiae, primo praemittam modos monarchiarum, secundum antiquos qui praecesserunt Aristotilem; secundo explicabo modos monarchiae secundum formam Aristotilis ».

L'Autore cita poi cinque fondamenti che Socrate e Platone, secondo Aristotele, posero come necessari per la monarchia (1): 1.° l'unità e l'unicità (e corrobora ciò con l'esempio della Trinità di Dio). 2.° la comunanza d'ogni cosa, delle donne, dei figli, degli schiavi e delle terre, perchè così tutti dubitando d'essere forse parenti si amerebbero di più e perchè sarebbero evitati i furti e le rapine. 3.° che le donne siano ammesse come gli uomini alla guerra. 4.° che i magistrati maggiori siano scelti e stabili, perchè non bisogna credere che ognuno sia capace di tale ufficio, come ogni terra non può dare lo stesso metallo; e questo s'accorda con la elezione sacerdotale in cui ognuno è sacerdote a vita e non a tempo. 5.° la divisione della città in classi di agricoltori, artefici, guerrieri, magistrati e principi.

Poi il Da Legnano ripete questi elementi commentandoli con Aristotele. Notevole per la scienza politica è il paragone riguardo al quinto, dove dice che: « sicut ad bonam proportionem melodiae non sufficit tonorum et vocum aequalitas, immo requiritur de necessario tonorum diversitas, sic in pictura colorum diversitas, sic a simili in bona civitatis consonantia necessario requiritur specierum differentium multiformitas ».

Infine riassume ancora per la terza volta questi argomenti e li critica, seguendo Aristotele, e fermandosi specialmente ad opporsi con quattordici obiezioni alla comunione dei beni, delle donne e dei figliuoli, sempre, però dietro la scorta di Aristotele e aggiungendovi poco o nulla di suo. (C. 22 B-23 B).

Viene poi a considerare la politica di Talea con lo stesso metodo di triplice esame. Quindi parla della politica di Ippodamo. E infine tratta della politica di Aristotele, illustrandolo

(1) Manteniamo questo nome perchè più fedele al testo invece di chiamare la monarchia col nome di Stato; sebbene anche nell'autore la parola monarchia assuma vari significati.

talora con passi dei Padri e con luoghi del Digesto e del Diritto canonico.

Tale opera quindi non si potrebbe riassumere, ma bisognerebbe copiare essendo troppa minuta. Ci basti l'aver accennato al metodo, perchè il Lettore sappia come si trattava, e probabilmente si insegnava la scienza politica nel medio evo.

Si scosta l'Autore un po' più da Aristotele dove nota i caratteri delle varie forme di governo; e dicemmo che si scosta, sebbene il fondo sia essenzialmente aristotelico. L'Autore non fa che frazionare in vari casi, talora tanto somiglianti che si possono dire uguali, e riguardare sotto varie faccie, quello che Aristotele aveva riassunto e concretato in un pensiero solo. Ma anche qui riassumere è impossibile, e d'altra parte quasi inutile, appunto perchè è inutile una rifrittura d'Aristotele.

La teoria medievale invece comincia a farsi sentire a questo punto:

« Restat videndum super quibus principaliter sit consiliandum in bona et recta politia regali ». E qui l'Autore consiglia ai Re di curare il bene dei sudditi, di scegliersi buoni consiglieri (ed enumera le doti di questi, la prudenza, la sagacia, l'accortezza, ecc.) e così dicasi di seguito (1).

Riduce poi tutta questa materia ai seguenti punti principali: « In bona et regali politia tria principaliter ad regem sunt spectantia: primo enim debet populus bene disponi ut consequatur finis bonae politiae; secundo debent obstacula et

(1) Ci teniamo paghi di dare solamente questo accenno come saggio del criterio che fu poi ancor più esagerato dagli scrittori politici del secolo XVII, ma che era già cominciato col primo scrittore politico-italiano che si conosca, Boncompagno da Signa, e che consiste nell'applicazione ad ogni costo del metodo e dei criteri teologici e morali alla scienza politica, trasformando questa scienza in una specie di teologia morale applicata agli Stati.

impedimenta tolli, debet finis introduci ut autem populus bene disponatur. Ut consequi possit finem intentum et bene vivere, tria deserviunt: scientia, virtutes. et bona exteriora. Debet ergo rex providere quod in regno suo sint studia litterarum et sapientes et prudentes multi. Nam ubi vigent litterarum studia et est fons scientiarum, necessario populus aliquam recipit eruditionem. Propterea emanarunt tituli iuris super hoc providentes de studiis urbis Romae et Constantinopolis et de magistris. Secundo requiritur quod populus sit virtuosus et bonus; et ad hoc debet rex elaborare quod subditi sint virtuosus per legum promulgationes, quae delicta coerceant et aditus virtutum inducant. Tertio deserviunt bona exteriora; debet ergo rex elaborare quod subditi abundant bonis exterioribus; debet principaliter rex tollere obstacula et impedientia, quae sunt tria.

» Primum est ut disponat qualiter hereditates descendendum deferantur ad posteros. Naturaliter enim credit homo post mortem vivere si dimittat in bonis successorem; consistit ergo bona vita politica in huius dispositione. Secundo aliquando impeditur tranquillitas status civitatis propter malitiam civium, qui alios pervertunt et molestant. Sollicitare ergo debet rex ut malefici corrigantur et poenis debitis affligantur; cum poenae concomitentur auctores suos (Cod. L. 9, T. 47 de poenis, fr. 22). Tertio impeditur tranquillitas status propter malitiam hostium. Debet ergo rex sollicitus esse circa civilem potentiam et armatorum industriam, ad exterminandam rabiem et malitiam hostium; amotis obstaculis, tranquillum statum et finem bonae politiae impedientibus, debet subditos dirigere in finem intentum.

« Et hoc sic tripliciter. Primo supplendo ommissa; si enim viderit aliqua ommissa illa sunt supplenda ad assecutionem pacis et tranquillitatis. Et fiet cum consilio prudentum. Secundo fit hoc per ordinationes et statuta quae diligenter sunt servanda (Cod. L. 1, T. 14 de legibus, const. 7). Tertio per remunerationem bonorum; nam scribitur III Ethicorum: apud illos sunt

homines fortissimi apud quos contingit fortes honorari, sic apud illos sunt homines sapientes et virtuosi apud quos contingit tales praemiis decorari.

» Ad bonum autem et verum regem spectat: primo bene procurare bona communia regni, et illa in bonum publicum confundi et expendi. Secundo debet vigili cura custodire bona regni. Tertio non debet se exhibere nimis terribilem subditis nec nimis familiarem (Dig. L. 5. T. 1 de iudiciis, fr. 47); debet media via incedere et uti temperamento. Quarto non debet rex iniuriari subditis in uxoribus nec filiabus. Quinto debet rex non solum diligere barones et nobiles et alios per quos tranquillus status regni conservatur, sed etiam inducere uxorem suam ut uxoribus baronum et nobilium et aliorum sit benevola et favorabilis (ut scribit Philosophus III Politic.). Nam uxores faciliter attrahunt viros ad voluntatem suos. Si ergo uxores nobilium viderent se contemni ab uxore principis, faciliter insurgerent seditiones. Sexto debet rex esse moderatus in cibis et venereis ne a subditis in contemptu habeatur. Scribitur enim V Politicorum: contemnitur non qui sobrius sed qui ebrius. Septimo debet rex attendere circa ornamenta et munitiones civitatis et castrorum, ut videatur et sit procurator boni communis. Octavo debet rex honorare sapientes et bonos etiam extraneos. Nono non debet rex per iniustitiam et usurpationem dilatare regnum suum; nam, ut scribitur III Politicorum, durabilius est regnare super paucos quam super multos. Decimo debet rex bene se habere circa divina; scribit enim Philosophus quod populus subiectus credit regem deicolam habere Deum amicum. Nam hic est finis verus et complementum omnium ». (C. 28 B).

Passa poi il Da Legnano ad esaminare la questione se sia meglio un re elettivo od ereditario, fondandosi sempre su Aristotele e specialmente sul libro III. Cita però anche i Padri, il diritto romano e canonico, e di preferenza il *De regimine principum* di Egidio Colonna. L'autore afferma che: « per ele-

ctionem patet hodie corruptio hominum et maxime popularium, qui per ambitionem et corruptelam eliguntur. » Quindi crede più utile l'eredità del principato. Così si aggiunga che « sicut mores de novo dictatorum sunt peiores moribus ab antiquo divitum, ut scribit Philosophus II Rethoricorum, sic mores repente et de novo in principatu positorum sunt peiores moribus antiquitus in principatu civitatum. Nesciunt enim tales ferre fortunas, elevantur, superbiunt et tyrannizant. Ergo, cum si per successionem transeant dignitates, filii principum nutriuntur in principatu cum patribus eorum; et sic filiorum filij erunt; ergo aptiores illis nepotes assurgunt.

» Item hoc inducit vis consuetudinis quae est altera natura. Nam si populus assuescit oboedire regi et filiis et aliis successoribus, ista assuefactio transit in quamdam naturalitatem, et sic praevallet propter vim consuetudinis, quae efficaces introducit effectus.

» At expedit ergo regno determinare prosapiam de qua assumatur rex. Tunc sedantur litigia quae regulariter oriuntur tempore electionis; evitantur tyrannides quia assumpti per electionem minus diligunt bonum commune, quam si transiret regnum in filios. Et non sufficit determinare prosapia sub persona; illa tamen est certa, quum si transit per successionem intelligitur in masculos quoniam sunt praestantiores foeminis. Et intelligitur de masculo primogenito, quum ut scribit Philosophus in Politicis, oportet in mores oboedire senioribus; et patres naturaliter plus diligunt primogenitos. Expedit ergo statuere quod primogenito deferatur regnum. In hoc enim maiora evitantur pericula et seditiones et turbationes regni, quod aliquando propter dissensionem staret sine gubernatione vel invaderetur a tyrannis. » (C. 28 B).

Le cariche ecclesiastiche invece non debbono trasmettersi per eredità; e questo dimostra la Bibbia e la storia ecclesiastica.

Viene quindi a trattare dei giudici, dei magistrati, e degli altri ufficiali dello Stato, delineandone col solito metodo i do-

veri. Si ferma specialmente sulla procedura e sul modo che deve tenere il giudice nel decidere le cause. Esamina dopo ciò la differenza tra la città e il regno. Nota la necessità della città per la socievolezza umana, onde il suo ufficio di procurare il vivere felice e virtuoso del popolo. Definisce il regno: « multitudo nobilium ingeniorum secundum virtutem viventium sub uno rege degentium. » Nella città ci sono tre classi di persone: i ricchissimi, i poverissimi e le classi medie. Queste devono avere la prevalenza perchè la città possa conservarsi. Altrimenti non vi può essere amore tra le varie classi. I poveri cercheranno di recar danno ai ricchi e viceversa; gli uni cercheranno di sottomettere gli altri; non obbediranno più ai re, e produrranno le rivoluzioni. Osservazioni tutte queste preziose ma che hanno il difetto di essere troppo conformate alla falsariga di Aristotele (C. 28 A - 31 B).

Poi continua: « Viso de politia tempore pacis conservanda, restat videndum de politia bellica, et licet composuerim tractatum de bello, generaliter de bello tractando et speciebus belli, non descendendo ad executionem bellicam et eius practicam, nunc practice et executive subiiciam tractatum. Et, supposita descriptione belli, de qua in praedicto tractatu, supposita etiam divisione in bellum universale, particulare, ob tutelam particularem, propter vindictam, iudicium sive experientiam, quod duellum nuncupatur, et bellum repraesaliarum, ingrediar bellum universale practice discutiendo. »

Enumera varie specie di guerra, e viene a trattare dell'istruzione dei soldati, della loro educazione fisica e delle qualità che devono avere, sia fisiche che intellettuali e morali, definendo tali qualità e discutendone la necessità e l'importanza.

Eccone un esempio: « Robur sunt carnis durities et compactio nervorum et musculorum et lacertotum. Signa vero conformantia nos animalibus bellicosis sunt magnitudo extremitatum et latitudo pectoris. Est ergo iuvenis vigilans oculis, durus in carnis, compactus in nervis et musculis, habens longa bra-

chia, latum pectus, bellico operi aptus et ad illud assumendus, et debent bellatores posse sustinere magnitudinem ponderis. » (C. 31 B - 33 A).

Passa quindi a ragionare della tattica propriamente detta, del modo di ordinare gli eserciti nelle battaglie, di muovere le masse, di combattere, di volgere a proprio vantaggio le forze naturali, come le acque dei fiumi, ecc. (C. 33 A - 35 B).

Fin qui l'autore ha trattato di una specie di guerra, della *campestre*. Ora tratta della *obsessiva*. E anche qui si occupa della tattica, dei diversi modi di assedio d'una città; cose molto utili per la storia dell'arte guerresca, ma niente per la nostra scienza.

Viene infine a trattare della guerra navale, e quindi del modo di costruzione delle navi e delle armi, specialmente di offesa, tra cui il fuoco, la calce polverizzata, i rostri, ecc. Termina questa parte del ms. a C. 37 B.

CAPITOLO IV.

CENNO DELL' OPERA

CIRCULUM OECONOMIAE

Dopo l'opera politica, o meglio le due opere politiche, che abbiamo più sopra esposto, seguono nel ms. opere d'indole filosofica e morale, cui però non accenneremo neppure. Vogliamo piuttosto dare una qualche idea d'un'opera di *economia*, affinché si veda come questa parola era intesa nel medio evo.

L'autore comincia il suo lavoro con la rubrica seguente (C. 105 B): « Incipit tractatus oeconomicae domini Jo. de Lignano utriusque iuris doctoris profundissimi, et hic utilis, pulcherrius et delectabilis. » Poi dà principio all'esposizione del suo trattato con la solita formola: « Nunc transeundum ad circulum oeconomiae, ecc. »

Mostra l'etimologia della parola *economia*. Discute se sia

scienza e lo afferma. Ne fa vedere la necessità per l'uomo, e così dicasi di seguito. Viene poi a dichiarare la differenza tra l'economia e la politica; la prima è la scienza che si applica alla casa, la seconda è la scienza che si applica alla città. Da questo, come anche dalla definizione che vedremo data dall'Autore nel trattato susseguente, il Lettore può scorgerci come in quei tempi per economia si intendesse quella che oggidì si direbbe economia domestica, con molti ingredienti di morale; e come quella che oggi si dice economia pubblica non solo fosse confusa con la politica, ma anzi assorbita, e non fosse conosciuta che attraverso i criterî di tale scienza.

Il Da Legnano prosegue affermando che non bisogna confondere queste due scienze col dire che hanno relazione tra di loro; poichè la prudenza economica è parte della prudenza politica, e il criterio che si deve usare nelle due scienze è affatto diverso. L'Autore crede che l'economia abbia preceduto la politica. Si domanda se nella casa uno solo debba comandare, perchè sia retta ordinatamente, e risponde che sì, facendone un parallelo col regno.

Viene poi ad addentrarsi vieppiù nell'argomento e a trattare dell'amministrazione della casa, delle relazioni tra marito e moglie riguardo al governo della famiglia, facendo a proposito di questa economia delle questioni curiose: così per esempio afferma che è meglio ammogliarsi con una vedova anzichè con una vergine, poichè quella ha maggior esperienza nell'amministrazione della casa. Tratta della cura che il padre di famiglia deve avere dei servi e degli animali. Ritorna poi a parlare intorno alle relazioni tra marito e moglie a proposito della casa e a proposito di oggetti ancor più delicati; e si diffonde a lungo sulle occupazioni della donna nella casa.

« Explicit tractatus oeconomicorum. » (C. 117 A. col. I).

CAPITOLO V.

CENNO DELL'OPERA

CIRCULUM POLITICORUM

Segue (C. 117 A. col. 1) un trattato che si riduce al commento dei due primi libri della politica d'Aristotele. È scritto con una calligrafia pessima ed è infarcito di molte scorrezioni. Tuttavia ecco il riferimento di qualche parte:

« Nunc transeundum ex ordine ad circulum politicorum. Circa cuius processum est attendendum quod ars imitatur naturam in quadam parte, ut scribit Philosophus II Phisic., et probatur per Digestum (Dig. L. 1, T. 7 de adoptionibus, fr. 16). Quod sicut se habent principia ad invicem, sic et operantes a principiis effluentibus. » Perciò gli atti umani imitano le operazioni naturali; e quindi, come la natura va dalle cose semplici alle composte e dalle imperfette alle perfette, così l'arte deve procedere di cotal guisa.

« In ipsis autem hominibus cum multos homines [natura] congregat ad aliquam multitudinem formalem faciendam, cum sint gradus diversi multitudinis, incipit a simplici multitudine ut domestica, de qua tractatum est in circulo oeconomicorum, et transit ad multitudines magis compositas ut villarum, castrorum, in quibus sunt diversae aggregationes domesticae. Finaliter terminatur in perfectissimam aggregationem quae vocatur civitas; et de hac ultima et compositissima aggregatione est scientia politica, cuius circulus nunc est explicandus.

» Et quod omnia quae veniunt ad usum hominis terminantur in hominem, sicut in finem suum (Dig. L. 1, T. 5 de statu hominum, fr. 2); et de illis quae veniunt in usum hominis sunt artes mechanicae; et de his hominibus perfectissima congregatio est civitas, quam considerat politica, cuius circulus explicatur, infertur quod scientia politica est archi-

tectonica et principalissima omnium scientiarum activarum, cum factivae ordinentur in activas, et activarum haec obtinet principatum.

« Ex his omnibus concluditur primo necessitas huius circuli; nam omnium eorum quae ratione cognosci possunt necesse est tradi aliquam doctrinam..... Secundo possumus inferre genus huius scientiae; quoniam est scientia practica, cum speculativae terminentur in cogitationem veritatis, cui hoc autem in opus; et sic est cognoscitiva et operativa.... Tertio infertur ex praedictis dignitas et ordo huius scientiae ad alias practicas quod est principalissima omnium aliarum; et est ratio quia meccanicae versantur circa res quae cadunt in usum hominum, et tales terminantur in hominem sicut in finem suum; activae autem sunt de homine; ergo meccanicae terminantur in activas. Earum autem quae sunt de homine et ipsius congregatione perfectissima est congregatio civitatis: ergo et perfectissima est politica. Quarto infertur ex praedictis ordo huius scientiae, sicut scientiae speculativae, quae de aliquo toto considerant ex consideratione partium; et principiorum notitiam de toto et de composito tradunt, et passiones et operationes de ipso manifestant; sic et haec scientia principia et partes civitatis considerans, de ipsa notitiam tradit, partes et passiones eius manifestat, et quod practica est manifestat, quomodo singula perfici possent. Ex praedictis magistraliter inferri potest descriptio politicae, ut dicamus quod politica est scientia practica, activa, civitates et eius partes et proprietates considerans et ipsam ordinans.

» Est tamen attendendum quod politica potest sumi dupliciter: uno modo pro prudentia gubernativa civitatis; secundo modo potest sumi pro ipsa congregatione civitatis politicae ordinata et ordinandi et gubernandi. »

L'Autore continua dicendo che terrà lo stesso metodo che ha tenuto nell'economia, e che esporrà la politica *secondo la mente di Aristotele*.

Però egli non si contenta di informare alla mente di Aristotele i criterî ordinativi del suo lavoro; ma ne riporta altresì in modo pedissequo le parole, usando d'un metodo consimile a quello dei glossatori. Il principio di tutti i capitoli ha questa formola che tradisce abbastanza chiaramente il metodo tenuto: « Postea philosophus, Postea praedicta philosophus, Deinde ibi philosophus, ecc. » E talora anche quando lascia il « philosophus » e parla in persona propria, è però sempre come un attore cui suggerisca Aristotele (C. 117 A — 130 A). Ci basta quindi aver data un'idea generale di quest'opera come delle precedenti, senza diffonderci ulteriormente, secondo lo scopo che ci eravamo prefisso e fin dalle prime avevamo dichiarato.

Altre opere giuridico-politiche di Giovanni da Legnano, non abbiamo trovato in nessuna Biblioteca od Archivio; e crediamo difficile se ne possano trovare, anche perchè quelle da noi riassunte attuano in molta parte il disegno preventivo che l'Autore s'era proposto. Ad ogni modo avremmo, molto probabilmente, l'importanza esigua delle ultime qui in fine brevemente esaminate.

INDICE

Lettera di dedica	pag. 3
CAPITOLO I. Cenni storici e critici	» 9
§ 1. Brevi notizie intorno alla vita di Giovanni da Legnano	» 10
§ 2. Riassunto di un manoscritto riguardante varie opere politiche di Giovanni da Legnano.	» 12
§ 3. Criteri direttivi usati nell'edizione riassuntiva delle opere seguenti; autenticità di esse.	» 20
§ 4. Appunti critici sull'opera « De juribus ecclesiae in civitatem Bononiae »	» 25
CAPITOLO II. Riassunto dell'opera « De juribus ecclesiae in ci- vitatem Bononiae »	» 31
CAPITOLO III. Riassunto dell'opera « De multiplici genere mo- narchiae »	» 51
CAPITOLO IV. Cenno dell'opera « Circulum oeconomiae »	» 59
CAPITOLO V. Cenno dell'opera « Circulum politicorum »	» 61